Supplemento al N° 298 della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (31 ottobre 1867)

REGOLAMENTO

PER

l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile nelle provincie venete ed in quella di Mantova per l'anno 1867

(Vedi il R. D. n° 3961 nella Gazzetta d'oggi.)

CAPITOLO I. — *Rappresentanze consorziali — Commissioni comunali e consorziali.*

Art. 1. Il prefetto convocherà pel giorno 1° dicembre 1867 i Consigli di quei comuni che sono riuniti in Consorzio, perchè provvedano alla elezione dei rappresentanti comunali nel Consorzio di cui fanno parte.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda convocazione, questa avrà luogo entro 8 giorni successivi alla prima convocazione.

Art. 2. Ciascuno di detti Consigli comunali eleggerà, a schede segrete, ed a maggioranza relativa, un rappresentante per ogni 500 abitanti o frazione di 500 abitanti.

Il sindaco parteciperà immediatamente al prefetto i nomi degli eletti.

In nessun caso il numero dei rappresentanti di un comune nel Consorzio può eccedere quello dei consiglieri attribuito al comune stesso dalla legge sull'amministrazione comunale del 20 marzo 1865.

Art. 3. Nel termine di giorni 15 susseguenti alla prima convocazione di cui all'articolo 1, il prefetto convocherà i Consigli dei comuni isolati (cioè non riuniti in Consorzio) e le Rappresentenze consorziali, perchè procedano alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 11 del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro otto giorni dal predetto termine.

Art. 4. Le Rappresentanze consorziali, presiedute dal più anziano, eleggeranno nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, un presidente ed un segretario; potranno tenere le loro adunanze nella sala del comune capoluogo del Consorzio, e seguiranno le norme segnate ai Consigli comunali.

Art. 5. I Consigli di comuni isolati o le Rappresentanze consorziali eleggeranno, a maggioranza relativa, due delegati a far parte di detta Commissione.

Si eleggeranno inoltre altrettanti supplenti che, in assenza di qualche delegato effettivo, possano dal presidente della Commissione essere chiamati a farne le veci.

Art. 6. Il sindaco, o il presidente della Rappresentanza consorziale, invierà senz'indugio al prefetto il processo verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

Il direttore delle imposte dirette e del catasto eleggerà un delegato effettivo ed un altro supplente presso ciascuna Commissione comunale o consorziale, e ne darà partecipazione al prefetto prima del 31 dicembre 1867.

Qualora il delegato nominato dal direttore delle imposte fosse uno dei delegati già eletti dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale, subentrerà a far parte della Commissione il primo nominato dei delegati supplenti, e al supplente subentrerà quello che, dopo i delegati eletti, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il prefetto sceglierà, fra i tre delegati effettivi, il presidente della Commissione, ed un vice-presidente pei casi d'assenza o d'impedimento; notificherà agli eletti la loro nomina, ne farà pubblicare i nomi, e ne darà partecipazione al presidente.

Art. 7. Il Consiglio d'un comune isolato, o la Rappresentanza d'un Consorzio, avente una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, potrà, nella sua prima seduta, chiedere al prefetto che sia aumentato il numero dei membri della Commissione.

Il prefetto qualora annuisca alla domanda, determinerà di quanti membri debba essere aumentata la Commissione; e in questo caso, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato l'ufficio, si convocheranno per le nuove nomine i Consigli dei comuni isolati o le Rappresentanze consorziali nel più breve termine; e la nomina sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In queste sedute saranno inoltre nominati altrettanti supplenti, quanti sono i delegati effettivi, di cui fu conceduto l'aumento dal prefetto.

Il direttore delle imposte nominerà dal suo canto un numero di delegati effettivi e supplenti eguale alla metà degli eletti dai Consigli dei comuni isolati o dalle Rappresentanze consorziali.

Art. 8. Quando i Consigli dei comuni isolati o le Rappresentanze consorziali non adempiano a ciò ch'è prescritto nei precedenti articoli, provvederà il prefetto.

Art. 9. Quante volte il numero dei membri della Commissione sia aumentato dal prefetto, sarà in facoltà del presidente di dividerla in Sotto-Commissioni, composte di tre, sei o nove membri, di cui un terzo dovrà ognora essere prescelto fra quelli nominati dal direttore delle imposte dirette.

Le Sotto-Commissioni avranno le stesse facoltà e gli stessi doveri della Commissione, rispetto allo incarico loro affidato. In caso di discrepanza di massima fra le Sotto-Commissioni nell'applicare la legge, il presidente provocherà una decisione della intera Commissione; per la quale sarà necessaria la maggioranza assoluta di voti e la presenza di oltre la metà dei componenti la Commissione stessa.

A presiedere le Sotto-Commissioni sarà dal presidente destinato uno dei commissari delegati dal direttore.

I delegati supplenti possono intervenire alle sedute delle Commissioni o Sotto-Commissioni per fornire schiarimenti e coadiuvarle nei lavori; ma non hanno voto deliberativo, se non quando suppliscono i delegati effettivi.

Art. 10. Le deliberazioni delle Commissioni o Sotto-Commissioni, per esser valide, dovranno essere prese a maggioranza dei presenti, non mai in numero minore di tre; e verranno notate sopra un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

In caso di parità di voti prevarrà l'avviso del presidente.

Art. 11. Il presidente della Commissione potrà, all'evenienza, associare alla Commissione od alle Sotto-Commissioni quelle persone che reputi atte a coadiuvarle nei rispettivi lavori, senza che queste possano pigliar parte alla votazione.

Egli è responsabile dell'osservanza dei termini stabiliti, della distribuzione del lavoro e del carteggio ufficiale.

Art. 12. Possono essere nominati rappresentanti consorziali tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Art. 13. Sono eleggibili a membri delle Commissioni o delle Sotto-Commissioni tutti coloro che godono dei diritti elettorali amministrativi.

Non sono però eleggibili i prefetti e sottoprefetti, gli uffiziali finanziari addetti al servizio amministrativo delle imposte dirette, gli uffiziali di pubblica sicurezza, i militari di terra e di mare, le guardie doganali e di polizia.

Non possono essere contemporaneamente delegati della stessa Commissione gli ascendenti, i discendenti, il suocero, il genero ed i fratelli.

Possono non accettare l'incarico i membri del Parlamento, ed i funzionari della magistratura giudiziaria.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la principale abitazione nel territorio del comune isolato o del Consorzio, le persone rese incapaci all'ufficio da infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Gli altri che rifiutassero di accettare quelle funzioni, incorreranno in una pena pecuniaria di lire 50, 100 o 200, secondochè la popolazione del comune in cui risiedono, non sarà maggiore di 500 abitanti, o eccedendo i 500 non oltrepasserà i 10,000, ovvero oltrepasserà questo numero.

Niuno potrà essere obbligato a far parte di più di una delle Commissioni o Sotto-Commissioni.

Art. 14. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta pena, coloro che non rispondano nel termine di otto giorni, alla lettera di notificazione della loro nomina; e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione o delle Sotto-Commissioni.

I delegati effettivi o supplenti, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per difetto di numero, incorreranno, per ogni volta, nella pena pecuniaria di lire 5, o 10, o 20, a seconda della popolazione del comune, distinta come all'articolo precedente.

Art. 15. Il presidente della Commissione dovrà dare all'agente delle imposte dirette avviso dei giorni in cui avranno luogo le sedute della Commissione e delle Sotto-Commissioni; gli darà pure avviso quando le sedute non abbiano avuto luogo per qualsivoglia causa.

Art. 16. Spetterà al presidente della Commissione di trasmettere al prefetto il processo verbale da cui risulteranno i rifiuti e le assenze degli eletti a far parte della Commissione o delle Sotto-Commissioni.

Il prefetto, dopo aver riconosciuto il fatto ed esaminata la ragione di esenzione, se vedrà che ne sia il caso, rimetterà il verbale all'autorità giudiziaria acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 17. Spetterà al comune di provvedere alla residenza della Commissione e delle Sotto-Commissioni, alle spese degli impiegati, commessi e servienti che potessero loro abbisognare, e ad ogni oggetto necessario pel servizio.

Per i locali e per le spese occorrenti alla Commissione od alle Sotto-Commissioni consorziali, sarà provveduto dal comune dove tengonsi le adunanze; salvo la ripartizione proporzionale ed il rimborso per parte degli altri comuni del Consorzio.

Le spese di cui nel presente articolo sono obbligatorie, a'termini dell'articolo 116 della legge comunale, salvo il rimborso di cui all'articolo 124 di questo regolamento.

Art. 18. Ricevuta dal prefetto la partecipazione di cui all'articolo 6, il presidente convoca la Commissione o le Sotto-Commissioni, affinchè procedano immediatamente alla risoluzione dei ricorsi dei contribuenti.

CAPITOLO II. — *Commissioni provinciali e centrale.*

Art. 19. I prefetti convocheranno pel 15 gennaio 1868 i Consigli provinciali, per procedere alla elezione di un membro effettivo della Commissione provinciale, e di un altro supplente pei casi di assenza o d'impedimento del commissario effettivo.

La Camera di commercio della provincia, ed essendovene più d'una, quella del capoluogo, sarà nello stesso tempo convocata dal suo presidente per la elezione di un commissario effettivo e di un altro supplente; il nome dei quali sarà immediatamente notificato al prefetto dal medesimo presidente.

Entro il predetto termine la direzione generale delle imposte dirette e del catasto delegherà due membri effettivi ed altrettanti supplenti, e notificherà il nome dei delegati al prefetto, il quale completerà la Commissione provinciale, nominandone il presidente, e notificherà al medesimo il nome dei membri effettivi e supplenti.

Art. 20. Qualora uno dei membri eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio fosse anche delegato dalla direzione generale delle imposte dirette, subentrerà in tal caso a far parte della Commissione il supplente eletto dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentrerà quello che, dopo di lui, abbia ottenuto maggior numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venisse eletto dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio, il supplente eletto da questa subentrerà a far parte della Commissione come membro ordinario, ed al supplente succederà quello che avrà ottenuto dopo di lui maggiore numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti delegati dalla direzione generale delle imposte dirette fosse tra i commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, la stessa direzione generale delegherà altri supplenti in luogo dei primi.

Art. 21. Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, subentrerà in sua vece il supplente della categoria in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentrerà quello che abbia ottenuto maggior numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nominerà presidente uno dei delegati della direzione generale delle imposte dirette, la medesima nominerà altro delegato in luogo di quello.

Art. 22. Qualora il Consiglio provinciale mancasse di procedere all'elezioni, vi supplirà la deputazione provinciale, e mancandovi questa o dal suo canto la Camera di commercio, provvederà d'ufficio il prefetto in amendue i casi.

Art. 23. Le Commissioni provinciali saranno convocate dal rispettivo presidente, tostochè avrà ricevuto dal prefetto la partecipazione di cui all'articolo 19.

Esse potranno domandare al ministro delle finanze che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari, tuttavolta che ritengano ciò necessario per la mole del lavoro.

Quando il ministro accolga la domanda, sarà tosto provveduto all'elezione d'uno o due commissari effettivi e supplenti, per parte tanto del Consiglio provinciale, quanto della direzione generale delle imposte dirette, colle norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto darà tosto partecipazione agli eletti della seguita nomina, e ne informerà il presidente della Commissione provinciale.

Art. 24. Per la validità delle decisioni della Commissione provinciale è sempre necessaria la presenza di tre commissari almeno.

I commissari supplenti non hanno voto deliberativo, se non quando surrogano alcuno dei commissari effettivi.

Art. 25. Ai componenti le Commissioni provinciali si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14 e 16.

Art. 26. Il presidente ha facoltà di suddividere la Commissione in Sotto-Commissioni, scegliendone i presidenti fra i commissari effettivi.

I presidenti delle Commissioni, quelli delle Sotto-Commissioni, i commissari e sotto-commissari, hanno rispettivamente le stesse facoltà ed obbligazioni stabilite dagli articoli precedenti per le Commissioni comunali o consorziali.

Art. 27. Le Commissioni e Sotto-Commissioni provinciali terranno le loro sedute nella prefettura, e spetterà al prefetto di assegnar loro gl'impiegati, i commessi, i servienti, e di provvederle degli oggetti che loro potranno abbisognare.

Le spese occorrenti per le Commissioni provinciali saranno a carico della provincia.

Art. 28. La Commissione centrale già nominata a mente dell'articolo 28 del regolamento 23 dicembre 1866, n° 3420, estenderà la sua giurisdizione nelle provincie venete e mantovana, agli effetti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

CAPITOLO III. — *Determinazione dei contribuenti e redditi soggetti all'imposta.*

Art. 29. Ogni individuo, società, od ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta per i redditi di ricchezza mobile che ha nello Stato.

Art. 30. Il capo-famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi proprii, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Il marito ha l'obbligo di fare la dichiarazione per i redditi proprii della moglie secolui convivente.

I tutori, curatori e rappresentanti dei minori ed incapaci, debbono fare la dichiarazione dei redditi proprii dei minori ed incapaci, e pagare per conto di questi l'imposta.

Le società in nome collettivo sono tenute a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta per il reddito sociale.

Art. 31. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato e soggetti alla imposta:

a) I redditi iscritti agli uffizi ipotecari nel regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno;

b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi, pagati in qualunque luogo e da qualunque persona, per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel regno;

c) I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente;

d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno;

e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

CAPITOLO IV. — *Esenzioni.*

Art. 32. Sono esenti dall'imposta:

1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

3° I militari, in attività di servizio, nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

Art. 33. Sono esenti dall'imposta:

1° I redditi dello Stato;

2° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovino soggetti alla imposta fondiaria sui beni rurali ed all'imposta sui fabbricati;

3° I redditi che per disposizione della legge 14 luglio 1864, n° 1830, siano già una volta assoggettati all'imposta sulla ricchezza mobile;

4° I redditi delle società di mutuo soccorso;

5° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale;

6° I redditi agrari, in quanto non sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo, salvo il disposto dell'articolo 45;

7° I redditi industriali, commerciali e professionali delle categorie *B* e *C*, quando non superino le lire 400 imponibili e non siano cumulati da uno stesso individuo con altri redditi definiti di categoria *A*, in somma complessivamente non maggiore di lire 400 imponibili.

CAPITOLO V. — *Liste dei contribuenti.*

Art. 34. Appena pubblicato il presente regolamento, la Giunta municipale appositamente convocata dal sindaco, preparerà la lista (modulo *A*) dei presunti contribuenti all'imposta sulla ricchezza mobile, comprendendovi tutti coloro che possiedono nel comune redditi di ricchezza mobile tassabili, sia che risiedano nel comune, sia che risiedano altrove.

Nella lista saranno chiaramente indicati, cognome, nome, paternità, professione e residenza dei contribuenti.

Si potrà ommettere nella lista l'indicazione degli impiegati civili e militari dello Stato, e degli impiegati e salariati dai comuni, dalle provincie, dagli enti morali, dalle società anonime e dalle società in accomandita per azioni, che si ritengono possessori di soli redditi di categoria *C*, procedenti dal loro stipendio o salario.

S'indicheranno colle parole « residenti a.... » poste di fronte al nome nella colonna delle osservazioni, tutti i possessori di redditi mobiliari che si ritengono non avere la principale abitazione nel comune.

Saranno nello stesso modo indicati coloro di cui fosse dubbia l'abitazione principale notando, nella predetta colonna il comune dove abitano.

Art. 35. Non saranno compresi nella lista:

1° Coloro che posseggono soltanto rendite fondiarie di terreni e fabbricati non soggette alla tassa di ricchezza mobile;

2° Coloro che hanno alcun reddito di ricchezza mobile, o possiedono soltanto redditi delle categorie *B* e *C*, non eccedenti in complesso lire 400 imponibili;

3° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere.

Art. 36. Le Giunte municipali potranno richiedere all'agente delle imposte quei documenti e registri che credano poter loro servire per la esatta compilazione delle liste.

Art. 37. La lista dovrà essere compiuta e trasmessa prima del 10 dicembre 1867 all'agente delle imposte, il quale la riscontrerà coi ruoli dell'imposta sulla rendita, e del contributo arti e commercio; la rettificherà quando non siano esatte o complete le indicazioni relative ai contribuenti, e la compierà aggiungendovi i nomi di quei contribuenti che vi fossero stati ommessi dalla Giunta municipale.

Ogni qualvolta l'agente delle imposte venga a scoprire contribuenti dopo la revisione della lista, avrà cura d'inscriverli nella medesima.

Quando l'agente delle imposte non abbia ricevuto la lista nel predetto termine, dovrà tosto compilarla d'ufficio a spese del comune, valendosi dei predetti ruoli, degli atti e registri esistenti nell'agenzia, e di quegli elementi che già avesse raccolti.

Art. 38. Per rivedere e completare la lista formata dalla Giunta municipale, o per compilare la lista d'ufficio, l'agente delle imposte avrà facoltà di esaminare nella segreteria comunale i ruoli del censimento, della guardia nazionale e dei contribuenti ed altre imposte le liste elettorali ed ogni altro registro o documento.

L'agente delle imposte nel rivedere la lista avrà principal cura che vi sia indicato chiaramente il nome, cognome, paternità, professione e residenza dei presunti contribuenti.

Art. 39. Quando l'agente delle imposte ritenga indispensabile l'opera di uno o più periti per coadiuvarlo nei lavori, ne riferirà al direttore delle imposte dirette, il quale, se creda annuire alla domanda, ne farà la scelta e ne proporrà al Ministero la retribuzione.

CAPITOLO VI. — *Norme generali per le dichiarazioni.*

Art. 40. L'agente delle imposte, rivedute o compilate le liste, intesterà le schede di dichiarazione (mod. *B*) dei contribuenti, e le trasmetterà al sindaco, innanzi alla fine di gennaio 1868 unitamente agli elenchi per la consegna (mod. *C*).

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, manderà ai contribuenti, od a chi per essi, le rispettive schede.

Per i contribuenti non risiedenti nel comune o domiciliati all'estero, le schede saranno inviate alla residenza dei loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci, i quali dovranno fare la dichiarazione per conto dei loro soci, mandanti o principali, o indicare il comune in cui sarà fatta.

Il cursore o serviente comunale farà constare della rimessione delle schede, mediante annotazione da farsi sugli elenchi (mod. *C*) che gli saranno consegnati dal sindaco contemporaneamente alle schede.

Questi elenchi saranno dal sindaco restituiti all'agente delle imposte.

Art. 41. Il sindaco con notificazione (mod. *D*) da tenersi affissa dal 10 al 31 gennaio 1868 rammenterà l'obbligo cui è tenuto ogni contribuente di fare la dichiarazione de'suoi redditi a termini dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, e inviterà coloro che non abbiano ricevuto la scheda a ritirarla dall'ufficio comunale o da quello dell'agente delle imposte.

Art. 42. Il contribuente, o chi per esso, riempirà la scheda colle norme indicate nei seguenti articoli:

Le schede, debitamente riempiute, dovranno essere restituite all'agente delle imposte od al sindaco prima del 31 gennaio 1868.

Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente al sindaco od all'agente delle imposte, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta staccata da un registro a matrice (modulo *E*).

Delle schede consegnate al sindaco, questi, non più tardi del 5 febbraio 1868, ne farà spedizione all'agente delle imposte, unendovi un elenco (mod. *F*) in due esemplari, uno dei quali sarà dall'agente firmato e restituito al sindaco, e resterà nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita dichiarazione.

Art. 43. In tutti i casi, le dichiarazioni potranno esser fatte anche dagli agenti o da rappresentanti, o da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando in originale od in copia l'atto pubblico o privato, che può consistere in una semplice lettera da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda; e, nel caso che la dichiarazione sia fatta in vari comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri, mediante un richiamo nella scheda.

Nelle dichiarazioni fatte da agenti, procuratori o rappresentanti, si dovrà indicare nell'intestazione il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o principali.

Pei minori, per gl'interdetti e gl'inabilitati, la dichiarazione si farà dai loro tutori o rappresentanti legittimi, e per le donne maritate che convivono col marito, e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione sarà fatta per loro conto dal marito.

La dichiarazione dovrà sempre essere firmata da chi ha obbligo od ebbe speciale incarico di farla.

Il dichiarante che non sapesse scrivere potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, dichiarando di farla alla presenza dell'interessato e per incarico di lui.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente delle imposte o ad un loro supplente, dai quali verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 44. Le dichiarazioni dovranno indicare cognome, nome, paternità, professione o residenza dei contribuenti, non che la data in cui furono fatte.

Delle società, degl'istituti pubblici e dei corpi morali s'indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il reddito lordo che si è ricavato dalla ricchezza mobile nell'anno 1866, se trattasi di redditi certi ed in somma definita, e la media del triennio 1864-65-66, se trattasi di redditi incerti e variabili.

Fra i redditi si dovranno computare non solo i proventi in danaro, ma ancora tutti quelli ricavati o goduti in natura, come derrate, viveri, alloggio, ecc.; e di questi proventi s'indicherà la specie, la quantità ed il valore presunto.

Oltre ai redditi certi ed in somma definita, si comprenderanno anche quelli che sono variabili ed eventuali, e che derivano dall'esercizio di qualsiasi professione, arte, commercio od industria, e da qualunque occupazione materiale od intellettuale, o da elargizioni, sussidi e simili.

Art. 45. In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

a) I redditi che debbono essere valutati o censiti pel loro valore integrale, cioè quelli di indole permanente, procedenti da crediti ipotecari o chirografari e da altri titoli, come mutui anche per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio, titoli di debito pubblico ed ogni specie di crediti per capitali redimibili od irredimibili;

b) I redditi che debbono essere valutati e censiti riducendoli a 6/8 del loro valore integrale, cioè quelli alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale o l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio; fra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo, ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia e la serica, in quanto eccedano le forze alimentari del fondo;

c) I redditi che debbono essere valutati e censiti riducendoli ai 5/8 del loro valore integrale, cioè quelli dovuti unicamente all'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio privato o pubblico; quelli che non sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 5 del regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, salvo il disposto dell'articolo 53; e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili.

Art. 46. Quante volte uno stesso individuo od ente morale ritragga redditi di terreni non ancora censiti, di fabbricati e di ricchezza mobile da uno stesso o da più stabilimenti, formanti unica proprietà ed unica impresa, in cui le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, dovrà fare le dichiarazioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 47. Se lo stabilimento o gli stabilimenti sono posti in uno stesso comune, il contribuente dovrà dichiarare il reddito complessivo che ne ricava, ed attribuire una quota a ciascuna specie e categoria di redditi secondo una sua prudenziale estimazione.

L'agente delle imposte potrà ammettere o rettificare tanto il reddito complessivo, quanto la ripartizione del medesimo nelle varie specie e categorie.

Art. 48. Se lo stabilimento o gli stabilimenti sono posti in comuni diversi, il contribuente ripartirà il reddito complessivo tra le varie specie e per ciascun comune, secondo un'estimazione prudenziale, e dichiarerà in ogni comune il rispettivo reddito parziale distintamente per ciascuna specie. Inoltre nella dichiarazione fatta nel comune cui attribuisce il maggior reddito dello stabilimento, od essendovene più d'uno, nel comune dov'è lo stabilimento principale, dovrà dichiarare il reddito complessivo dello stabilimento o di tutti gli stabilimenti, e nella dichiarazione fatta negli altri comuni dovrà fare menzione dei redditi parziali attribuiti a ciascuno di essi, e suddivisi per ciascuna specie.

La facoltà di giudicare sulla cifra del reddito complessivo spetterà esclusivamente all'agente delle imposte, alla Commissione consorziale o comunale ed alla Commissione provinciale, nel cui circolo trovasi lo stabilimento principale o produttivo di maggior reddito, salvo agli agenti delle imposte di ammettere o rettificare la cifra parziale di reddito attribuita a ciascuna specie in ciascun comune del rispettivo distretto, e salvo sempre alle Giunte municipali il diritto di reclamare contro la ripartizione del reddito fra i vari comuni, e fra le varie specie e categorie di redditi.

Art. 49. La dichiarazione dei redditi mobiliari provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati, con ipoteca o senza,

quella dei redditi vitalizi, degli stipendi e salari, e generalmente di qualsiasi reddito in somma definita, dovrà esprimere esattamente il loro annuo ammontare reale, senz'alcuna detrazione.

La dichiarazione dei redditi incerti e variabili, come sono i lucri provenienti da una professione, arte o industria, dovrà esprimere la media dei redditi del triennio 1864-1865-1866; e se l'esercizio della professione, arte, industria o commercio non contasse tre anni, o non fosse rimasto per quel tempo in condizioni analoghe, il reddito si desumerà da quel minor periodo di tempo ch'esso avrà durato, o che sarà rimasto in condizioni analoghe a quelle del 1866.

Art. 50. Dai redditi industriali e commerciali saranno defalcati gli stipendi e le indennità degli impiegati ed operai.

Saranno parimenti defalcate le spese di produzione e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, il ristauro dei locali e delle macchine, la pigione dei magazzini, laboratorii, opifizi e banchi, le commissioni di vendita, ecc. Le spese di ristauro o di rinnovazione degli edifizi e delle macchine non saranno per altro detratte, per quella parte che va in in aumento del valore dei medesimi, o della potenza delle macchine.

Per quelle di dette spese che fossero incerte e variabili, la dichiarazione relativa dovrà egualmente corrispondere ad una media, secondo le regole indicate per i redditi nel precedente articolo.

Parimenti non potranno considerarsi tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria relativa, sieno propri o tolti ad imprestito, salvo quanto è disposto per questi ultimi dall'articolo seguente, nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge, nè la spesa per l'abitazione del contribuente o della sua famiglia.

Le spese di cui trattasi in questo articolo, si detrarranno soltanto dai redditi industriali o commerciali cui si riferiscono, e non da altri.

Art. 51. I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare sarà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione ed incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e sia bene accertata la persona dei creditori ed il loro domicilio nello Stato.

Non si ammetteranno o rimarranno senza effetto le dichiarazioni di debiti fatte da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto coi redditi di ricchezza mobile da lui posseduti.

Art. 52. Le persone estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli, mezzaiuoli, ecc., dovranno dichiarare il reddito ricavato dalla industria esercitata sui beni stabili loro affidati.

Sono egualmente tenuti i proprietari e gli usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione del reddito, quando esercitino industrie agrarie, come l'armentizia e la serica, in misura eccedente le forze alimentari dei propri fondi.

Quando in una sola colonia agraria si trovino associate più famiglie, e quando sianvi più famiglie di fittaiuoli, i quali coltivino colle proprie braccia i terreni affittati in comune, si farà una dichiarazione parziale per ogni famiglia, e sarà accertato e tassato separatamente il reddito di ciascuna famiglia.

La famiglia s'intenderà composta del marito, della moglie e dei figli minori d'età non emancipati.

I maggiori d'età e gli emancipati, benchè non abbiano nè moglie, nè figli, faranno la dichiarazione parziale del proprio reddito e saranno tassati separatamente.

I canoni, censi, livelli, soggiogazioni, terraggi e tutte le altre annualità saranno esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile, se sono soggette alla imposta fondiaria sui beni rurali od alla tassa sui fabbricati. Però di queste annualità dovrà essere fatta menzione nella scheda.

Art. 53. Le persone che ricevono stipendi, pensioni od assegni dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali, dalle società in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazioni mutue o a premio fisso, o dalle società anonime, non sono tenute a fare la dichiarazione, salvo il disposto dal seguente articolo. Se però esse posseggano anche redditi di altra natura, nel fare la dichiarazione per questi, dovranno indicare il reddito degli stipendi, pensioni ed assegni nella colonna *Osservazioni* della scheda.

Il reddito imponibile dello stipendio, della pensione o dell'assegno non sarà computato nella determinazione dei redditi soggetti alla tassa, ma si terrà a calcolo per determinare se gli altri redditi mobiliari, delle categorie *B* e *C*, o per intiero o colla deduzione di lire 100, debbano assoggettarsi alla aliquota dell'8 per 100; ovvero se debbano ritenersi immuni dalla tassa, quando gli uni e gli altri redditi, sommati con quelli di categoria *A* posseduti dallo stesso individuo, non superino in complesso le lire 400 imponibili.

Art. 54. Coloro che ricevono dagli enti morali o dalle società indicati nell'articolo 58 uno stipendio od assegno inferiore a lire 400 imponibili, e che posseggono redditi tassabili di altra natura, nel fare la dichiarazione per questi, dovranno pur dichiarare nella categoria *C* lo stipendio od assegno, pel quale l'imposta non è pagata dagli enti e dalle società anzidette.

Coloro che ricevono dagli enti morali e dalle società stesse uno stipendio od assegno inferiore a lire 500 imponibili, ma superiore alle lire 400, e posseggono redditi di altra natura, che, sommati con quello, superino le lire 500 imponibili, nel fare la dichiarazione per tali redditi, dovranno dichiarare nella categoria *C* anche le prime lire 100 imponibili dello stipendio od assegno, per le quali l'imposta non vien pagata dagli enti e società predette.

Art. 55. Le norme stabilite dai due articoli precedenti sono applicabili eziandio a coloro che hanno redditi procedenti tanto da interessi di obbligazioni emesse dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali, dalle società anonime o dalle società in accomandita per azioni, quanto da interessi di crediti o prestiti fatti ai corpi morali od alle società anzidette; come pure a coloro che cumulano redditi di questa natura, con altri pei quali debbono pagare direttamente l'imposta.

Art. 56. Gl'impiegati e salariati che ricevono alloggio od assegni in natura, dallo Stato, dai corpi morali, dalle società o dai privati, dovranno indicare nella rispettiva dichiarazione la specie, la quantità ed il valore certo o presunto di quegli assegni, od il fitto presunto dell'alloggio.

Art. 57. Le società d'ogni titolo o specie saranno tenute a pagare l'imposta proporzionalmente ai redditi che producono col loro capitale o colla loro opera, in qualunque modo impieghino, e qualunque sia la destinazione a cui rivolgano i valori prodotti.

Però ogni società costituita senza scopo industriale non dovrà pagare l'imposta, se si limiti ad erogare le contribuzioni dei suoi membri in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, ed in generale in operazioni non produttive di reddito sociale; ma dovrà pagarla, qualora possieda o produca dei redditi, sia derivanti dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, e in qualunque forma o con qualunque destinazione.

In nessun caso potranno essere tassati i redditi appartenenti a società di mutuo soccorso.

Nondimeno tanto le società di mutuo soccorso, quanto le società costituite senza scopo industriale, ed improduttive di reddito sociale, purchè abbiano il carattere di società anonime, dovranno fare la dichiarazione e pagare la tassa per gli stipendi, pensioni ed assegni che corrispondono ai propri impiegati, salvo a rivalersene mediante ritenuta.

Art. 58. Le provincie, i comuni, le casse di risparmio, gli altri enti morali, le società in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazioni mutue od a premio fisso, e le società anonime debbono distintamente dichiarare:

a) I redditi propri secondo la loro speciale categoria;

b) Gl'interessi dei debiti da essi contratti e delle obbligazioni emesse (categoria *A*);

c) Gli stipendi, le pensioni e gli assegni che sono maggiori di lire 500 imponibili, e quelli che stanno tra le 400 e le 500 lire imponibili, e che pagano ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari (categoria *C*).

Nella colonna « osservazioni » della scheda sarà indicata la somma degli stipendi ed assegni che non superano le lire 400 imponibili.

Le provincie, i comuni, le casse di risparmio, gli altri enti morali e le società anzidette, potranno rivalersi dell'imposta, e delle sovrimposte pagate per il complessivo reddito imponibile degli stipendi, delle pensioni ecc., facendo una proporzionale ritenuta sulle relative rate.

Art. 59. Fra i redditi indicati nel precedente articolo, lettera *a*, dovranno computarsi eziandio tutte le somme ripartite fra i soci, sotto qualsiasi titolo, quelle portate in aumento del capitale, o del fondo di riserva, od impiegate altrimenti. anche in estinzione dei debiti, salvo sempre il diritto di regresso verso i singoli soci od azionisti.

Art. 60. Ogni contribuente dovrà per regola fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi e pagare l'imposta in quel comune nel quale ha la sua principale abitazione.

Però i redditi provenienti dall'esercizio di qualsiasi industria o commercio, dovranno dichiararsi nel comune dove gli stessi redditi sono prodotti, e quivi dovrà anche pagarsi la relativa tassa.

Gli enti morali e le società d'ogni titolo e specie, dovranno fare per regola la dichiarazione e pagare la tassa nel comune ove hanno la loro sede.

Gl'impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio e gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggano altri redditi di ricchezza mobile oltre quelli soggetti alla ritenuta, dovranno farne la dichiarazione e pagare la tassa nel comune dove risiedono per ragione d'impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, battaglione o corpo di cui fanno parte.

I contribuenti che abitano fuori del regno debbono, per mezzo dei loro rappresentanti, fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile e pagare l'imposta nel comune nel quale avevano il loro ultimo domicilio, o dove è prodotto il loro reddito, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il loro debitore per proprio conto.

La stessa regola è applicabile a coloro che dalle provincie venete e da quella di Mantova trasportarono la loro residenza nelle altre provincie del regno, e posseggono redditi di ricchezza mobile prodotti nelle provincie venete e mantovana, pei quali redditi sono tenuti a fare la dichiarazione e pagare l'imposta del 1867 in queste ultime provincie. Coloro che trasferirono la sede od abitazione principale nelle provincie venete o mantovana da altre provincie del regno, dovranno fare la dichiarazione di quei redditi soltanto che durante il 1866 ritrassero nelle provincie venete e mantovana, dovendo pei redditi altrove posseduti pagare l'imposta là dove risiedevano anteriormente al loro trasferimento nel Veneto o nel Mantovano.

Art. 61. L'amministrazione del fondo per il culto farà la dichiarazione in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbia redditi di ricchezza mobile e paghi stipendi, pensioni, assegni ed interessi di cui all'articolo 6 del regio decreto 28 giugno 1866.

L'accennata dichiarazione sarà spedita all'agente delle imposte del capoluogo, per essere rimessa al Consiglio provinciale agli effetti indicati nel seguente articolo.

Art. 62. Il Consiglio provinciale sarà convocato per ripartire fra i singoli comuni della provincia, secondo le rispettive provenienze, i redditi dichiarati a norma dell'articolo precedente, eccetto le pensioni, che saranno esclusivamente attribuite al capoluogo della provincia; ed a tal fine potrà richiedere, ove d'uopo, d'ufficio gli opportuni schiarimenti e documenti all'amministrazione del fondo per il culto.

Nella tabella del riparto dovrà essere indicata la somma di reddito attribuita a ciascun comune della provincia.

Una copia autentica della tabella sarà spedita al direttore delle imposte dirette, per cura del quale saranno notificate tanto agli agenti delle imposte, quanto ai singoli comuni le quote di reddito assegnate ai comuni stessi.

Art. 63. Quando il riparto non sia eseguito dal Consiglio provinciale innanzi del 31 gennaio 1868, vi dovrà supplire la deputazione provinciale fra 10 giorni successivi; in difetto spetterà al direttore delle imposte dirette di eseguire di ufficio il riparto, attenendosi alle norme e valendosi delle facoltà indicate nel precedente articolo.

Art. 64. Le Banche e gli istituti di credito, ed in generale ogni individuo, società od ente morale che tenga due o più sedi od agenzie in comuni diversi, o vi possieda stabilimenti d'industria, di commercio, o qualsivoglia traffico, dovrà fare le seguenti dichiarazioni:

Se si tratta di stabilimenti che possano considerarsi come indipendenti, perchè, qualunque sia la loro natura, producono redditi separati e distinti, dichiarerà nel rispettivo comune il reddito di ognuno di essi ed ivi sarà pagata la tassa corrispondente.

Se si tratta di stabilimenti connessi fra loro e formanti unica impresa ed unico reddito, dovrà repartire questo reddito fra i vari stabilimenti, secondo una sua prudenziale estimazione, e dichiarare in ciascun comune, nel quale dovrà anche pagare l'imposta, il reddito parziale attribuito allo stabilimento ivi esistente. Nella dichiarazione fatta nel comune dove è lo stabilimento principale, indicherà il reddito complessivo di tutti gli stabilimenti; e nella dichiarazione fatta negli altri comuni dovrà fare menzione dei redditi parziali attribuiti ai singoli stabilimenti.

Art. 65. Le società anonime dovranno dichiarare nel comune in cui tengono la sede principale gl' interessi dovuti per le obbligazioni emesse, oltre ai redditi che nel comune stesso dovranno dichiararsi a norma degli articoli 48 e 64.

Art. 66. Quante volte gli enti morali e le società mentovate nell'articolo 6 del regio decreto 28 giugno 1866 siano tenuti a fare le dichiarazioni parziali in più comuni, dovranno indicarvi la somma parziale degli stipendi, delle pensioni, degli assegni e degl'interessi che pagano ai loro impiegati e creditori in ciascun comune.

Art 67. Le società in nome collettivo, ossia le ditte di commercio e d'industria, sono considerate come un solo contribuente, ferma restando per il pagamento la solidarietà dei soci.

Le medesime dovranno indicare nella dichiarazione (alla colonna *Osservazioni*) il nome e domicilio dei soci e la loro quota di compartecipazione agli utili.

Capitolo VII. — *Accertamento delle annualità passive deducibili dai redditi.*

Art. 68. Il debitore di annualità dovrà indicare nella dichiarazione l'atto pubblico o privato da cui consta del suo debito, il reddito, o categoria di reddito, da cui debb'essere defalcato, l'ufficio in cui l'atto fu registrato, il nome, cognome e la residenza del creditore.

Art. 69. Quando il creditore ha la principale abitazione nel distretto in cui risiede il debitore, l'agente delle imposte accerterà tosto se il creditore stesso ed il suo credito realmente sussistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore; e quando dal creditore siasi ommesso di dichiararla, l'agente farà d'ufficio la dichiarazione, od inscriverà d'ufficio fra i redditi dichiarati dal creditore l'annualità medesima, rendendolo avvertito con avviso (modello *H* od *I*), da recapitarsi nel modo indicato all'articolo 82.

Quando l'agente delle imposte non possa accertare l'esistenza del credito, o la persona e la residenza del creditore, o venga a riconoscere che non è residente nel regno, non ammetterà la deduzione dell' annualità, dandone avviso (modello *K*) al debitore.

Art. 70. Quando il creditore non ha la principale abitazione nel distretto in cui risiede il debitore, l'agente delle imposte noterà in apposito elenco (modello *G*) il nome e cognome del creditore, il montare dell'annualità risultante dalla dichiarazione del debitore, e trasmetterà un estratto dell'elenco all'agente delle imposte del distretto in cui trovasi la principale abitazione del creditore.

L'agente delle imposte, a cui è spedito l'estratto, si accerterà tosto se il creditore ed il credito indicati realmente esistono, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi ommesso di dichiararla, l'agente procederà alle operazioni di cui nella prima parte dell' articolo precedente. Qualora poi non possa accertare l'esistenza del credito e del creditore, ne renderà tosto consapevole l'agente, da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammetterà la deduzione della annualità, e ne avvertirà il debitore con lettera (modello *K*).

Capitolo VIII. — *Revisione delle dichiarazioni - Determinazione dei redditi - Dichiarazioni tardive e mancanti.*

Art. 71. L'agente delle imposte, ricevute le dichiarazioni dei contribuenti, procede alle seguenti operazioni:

1. Contrassegna nelle liste (mod. *A*) il nome dei contribuenti che rinviarono la scheda;

2. Esamina e rettifica, occorrendo, col concorso dei contribuenti, l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste;

3. Fa d'ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non le fecero nel prefisso termine, mandando loro l'avviso (mod. *H*), di cui all'articolo 82;

4. Fa la cerna delle schede rimessegli dai contribuenti i quali debbono pagare l'imposta in comuni non compresi nel suo distretto; le registra nello stesso elenco (mod. *L*) e ne trasmette colle schede un estratto all'agente cui spetta;

5. Raccoglie ed ordina alfabeticamente le schede e dà a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo.

Gli agenti delle imposte che ricevono gli estratti dell'elenco (mod. *L*) ne accuseranno per lettera ricevuta al trasmittente.

Art. 72. Compiute queste operazioni, l'agente esaminerà e giudicherà i redditi di ciascun contribuente e le deduzioni che possono competergli a norma degli articoli 50 e 51.

Art. 73. Per bene accertare l'equità dei suoi giudizi, l'agente delle imposte potrà:

1. Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

2. Intimare al contribuente di comparire, in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, a fornire dilucidazioni e prove;

3. Accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;

4. Chiamare presso di sè per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

5. Ispezionare i registri delle società anonime ed in accomandita per azioni;

6. Farsi presentare i titoli relativi a redditi definiti;

7. Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. 74. I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali e i rappresentanti dei corpi morali dovranno dare agli agenti delle imposte gli estratti dei documenti che questi potessero richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 75. I contribuenti od altri individui che l'agente delle imposte chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, dovranno essere avvertiti per lettera (di modulo *M*), da trasmettersi nel modo indicato dall'articolo 82, del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Art. 76. Gli agenti delle imposte o le persone da essi delegate potranno accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci per visitarli e prendere le informazioni occorrenti; e potranno parimente presentarsi alle società anonime o in accomandita per azioni affine di esaminarne i registri ed i libri contabili.

Nel procedere a queste visite ed ispezioni, gli agenti od i loro delegati dovranno essere muniti di una dichiarazione (mod. *N*) del sindaco locale, la quale attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita.

In caso di opposizione per la visita di edifizi dovranno essere assistiti dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 77. L'agente delle imposte potrà inoltre invitare il contribuente a presentare i titoli di cui all'articolo 73; egli dovrà in tal caso indicare nella sua lettera (mod. *M*), da ricapitarsi nel modo indicato all'articolo 82, quali scritture, atti o titoli debbano essere prodotti, e fissare il tempo entro il quale dovranno essere presentati.

Art. 78. Quando l'agente delle imposte non abbia criteri positivi per determinare il reddito di ricchezza mobile posseduto da un contribuente, potrà desumere il reddito totale anche dal valore locativo della costui abitazione, e detraendone la rendita soggetta all'imposta fondiaria giungere a quella imputabile a ricchezza mobile.

L'agente potrà in questo caso invitare il proprietario a dichiarare il fitto pagato dagl'inquilini, il cui reddito è da determinarsi.

Art. 79. Colla scorta degli elementi così raccolti, delle informazioni dei periti, e delle particolari sue cognizioni, l'agente procederà in seguito al giudizio dei redditi mobiliari di ciascun contribuente; e noterà sulle schede le rettificazioni ed aggiunte da farsi alle dichiarazioni; mandando ai contribuenti l'avviso (mod. *I*), nel modo detto all'articolo 82.

Poscia procederà alla determinazione dei redditi imponibili di ciascun contribuente, colle regole indicate nell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Art. 80. Quando l'agente delle imposte abbia raccolto tali elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presentino il vero reddito che dovea dichiararsi, potrà rettificarne in corrispondenza la somma dichiarata.

In questi casi l'agente delle imposte, prima di rettificare la somma sulla scheda, sarà sempre tenuto a chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, sarà fatto constare nella scheda stessa dell'assenso; se il contribuente non comparisca, o comparendo non annuisca, e l'agente delle imposte ritenga non dover recedere dalla rettificazione, esso unirà alla scheda che contiene la dichiarazione rettificata, le prove su cui si fonda la rettificazione.

Art. 81. Per la determinazione del reddito degli artigiani e dei coloni, l'agente delle imposte riterrà di regola che, quando il capitale è prevalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo dovrà comprendersi nella categoria *B*.

Art. 82. Dal 1° febbraio al 5 aprile 1868 il contribuente che era obbligato a fare la dichiarazione e non avesse ancora adempiuto a quest'obbligo, potrà farla tardivamente; e potrà del pari confermare o chiedere che venga riformata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio dall'agente delle imposte.

Nel medesimo termine, l'agente delle imposte dovrà sempre fare d'ufficio la dichiarazione per coloro ch'erano tenuti a farla e la omisero; e ne darà a ciascuno di essi avviso (mod. *H*).

Inoltre l'agente potrà, nel predetto termine, riformare le dichiarazioni fatte dai contribuenti o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse nel frattempo scoperti, o che fossero stati ommessi nelle dichiarazioni stesse. A questi contribuenti sarà dall'agente mandato avviso (mod. *I*).

L'avviso sarà recapitato al domicilio dei contribuenti dal serviente comunale, che ne ritirerà ricevuta o dal contribuente o da qualche persona della famiglia; in difetto, la ricevuta potrà esser fatta dai vicini; ma in tal caso l'avviso sarà affisso alla porta di casa o dell'alloggio del contribuente. Quando questi non abbia domicilio nel comune, l'avviso sarà affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario comunale rilascierà al serviente il certificato dell'eseguita affissione.

La ricevuta e l'attestato d'affissione dell'avviso saranno fatti, a cura del serviente comunale, sopra apposito registro (mod. *O*), il quale sarà dal sindaco spedito all'agente delle imposte.

Capitolo IX. — *Ricorsi alle Commissioni comunali e consorziali.*

Art. 83. Il contribuente potrà reclamare alla Commissione del comune o Consorzio contro i redditi attribuitigli dall'agente delle imposte.

I reclami dovranno essere individuali, redatti su carta bollata da lire 0 50, e dovranno essere presentati o fatti presentare entro 20 giorni dalla consegna dell'avviso (mod. *H*, *I* o *K*) all'agente delle imposte od al sindaco, che dietro richiesta ne rilascieranno ricevuta staccandola da registro a matrice (mod. *E*).

I reclami presentati al sindaco saranno da questo immediatamente trasmessi all' agente delle imposte, accompagnati da un elenco (modulo *F*) per doppio originale, uno dei quali sarà restituito al sindaco e terrà luogo di ricevuta.

Art. 84. L'agente delle imposte avrà l'obbligo di spedire senza indugio, con apposito elenco (mod. *F*), alla Commissione i reclami che gli saranno pervenuti insieme ai loro allegati; e ad essi unirà la dichiarazione fatta dal reclamante o per esso redatta d'ufficio. Qualora reputasse utile di sottoporre alla Commissione qualche osservazione o qualche documento sopra alcuno di essi, dovrà farlo entro il termine di otto giorni da quello in cui il reclamo fu recapitato al suo uffizio.

L'elenco sarà tosto dal presidente la Commissione firmato e restituito all'agente delle imposte.

Art. 85. La Commissione procederà senza ritardo all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronunzierà sopra ciascun reclamo, determinando i redditi da assegnarsi ai reclamanti.

In nessun caso il giudicio della Commissione potrà estendersi oltre i limiti delle contestazioni.

Essa avrà facoltà di valersi delle disposizioni indicate nell'articolo 73.

L'agente delle imposte od un suo delegato, potrà intervenire alle sedute della Commissione, senza voto deliberativo.

Art. 86. Il presidente della Commissione trasmetterà all'agente delle imposte le deliberazioni della Commissione, di mano in mano che saranno emesse, e vi unirà i reclami, le schede ed i relativi documenti.

Art. 87. La Commissione dovrà aver compiuti i suoi lavori pel 30 aprile 1868, ed il presidente ne trasmetterà i verbali, registri ed atti all'agente delle imposte, che risponderà della loro conservazione.

Art. 88. L'agente delle imposte avrà l'obbligo di significare al reclamante il tenore delle deliberazioni emesse dalla Commissione, od un sunto delle medesime, inviandogli apposito avviso (mod. *P*), che sarà recapitato nei modi e colle forme di cui all'articolo 82.

Capitolo X. — *Ricorsi alla Commissione provinciale ed alla centrale.*

Art. 89. Dal giudizio delle Commissioni locali potranno, tanto l'agente delle imposte quanto i contribuenti, entro il termine di giorni 20 dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 88, ricorrere alla Commissione provinciale o centrale, secondo i casi, ed osservate le norme determinate dagli articoli seguenti.

Art. 90. Possono parimente appellare prima del 25 maggio 1868 presso la Commissione provinciale o centrale, tanto i contribuenti quanto gli agenti delle imposte, le Giunte municipali contro la repartizione del reddito complessivo nelle varie sue specie e categorie, o fra i vari stabilimenti, o fra le varie loro sedi od agenzie.

Art. 91. Colui il quale si trovi per lo stesso reddito inscritto tra i contribuenti di più comuni, quando abbia, entro 20 giorni da quello in cui ricevette gli avvisi d'iscrizione (mod. *H*), reclamato alle Commissioni locali, nella giurisdizione delle quali fu inscritto d'ufficio, potrà, ove queste Commissioni non secondino la sua domanda, ricorrere per causa d'indebita iscrizione alla Commissione provinciale, se i comuni suddetti si trovano nella stessa provincia, ed alla Commissione centrale, quando si tratti di comuni posti in diversa provincia.

Però il giudicio intorno all'ammontare del reddito, sarà sempre di competenza di quella Commissione locale e provinciale, nella giurisdizione della quale si trova il comune dove il contribuente fece la propria dichiarazione.

Nel caso in cui non vi sia stata dichiarazione e tutte le diverse iscrizioni sieno state fatte di ufficio, saranno competenti per giudicare del reddito le Commissioni, locale e provinciale, che hanno giurisdizione sul comune nel quale l'iscrizione di uffizio è, a giudizio del contribuente stesso, consentanea alla legge.

Art. 92. I reclami dei contribuenti e delle Giunte municipali saranno redatti in carta bollata di lire 0 50, corredati del primitivo reclamo e del parere della Commissione comunale o consorziale, quando sia stato emesso, e dovranno essere fatti pervenire all'agente delle imposte, il quale ne rilascerà ricevuta (mod. *E*) e li trasmetterà sollecitamente alla Commissione d'appello competente, unendovi la scheda della dichiarazione.

I reclami saranno accompagnati con elenco (mod. *F*), che dal presidente della Commissione verrà tosto restituito all'agente delle imposte con dichiarazione di ricevuta.

Qualora l'agente delle imposte reputi utile di sottoporre alla Commissione medesima qualche osservazione o qualche documento sopra alcun reclamo, dovrà farlo entro il termine di otto giorni, da quello in cui il reclamo pervenne al suo ufficio.

Art. 93. I reclami in appello dell'agente delle imposte contro i giudizi delle Commissioni, dovranno essere corredati dei ricorsi dei contribuenti, delle dichiarazioni, dei documenti annessivi e dei pareri contro cui reclama.

In questi reclami l'agente esporrà le ragioni del suo dissenso dai giudizi della Commissione.

L'agente avrà l'obbligo di rendere avvertiti gli interessati dei reclami in appello che avrà presentato, inviando loro apposito avviso, nei modi e colle forme indicate nell'articolo 82.

Art. 94. Le Commissioni provinciali esamineranno prontamente i reclami, e pronuncieranno i loro giudizi nella forma indicata all'articolo 85, non più tardi del 31 maggio 1868.

Art. 95. Le Commissioni provinciali avranno tutte le facoltà di cui all'articolo 73; e pei casi di visita od ispezione potranno delegare persone di loro fiducia, salvo le cautele di cui all'articolo 76.

La dichiarazione di cui al primo alinea dello stesso articolo 76 sarà rilasciata dal prefetto.

Il direttore delle imposte dirette, od un suo rappresentante, avrà facoltà di prender parte alle sedute della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

Art. 96. Gli agenti delle imposte, le Giunte municipali ed i contribuenti sono ammessi a reclamare presso la Commissione centrale contro le decisioni che siano state emesse dalle Commissioni provinciali in opposizione ai principii delle leggi che regolano l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile ed alle disposizioni del presente regolamento.

Questi reclami dovranno essere trasmessi all'agente delle imposte entro il termine di 20 giorni dalla data della comunicazione della decisione contro la quale si reclama.

Art. 97. Per la forma e spedizione dei reclami sopramentovati, si osserverà il disposto degli articoli 92 e 93.

Nei reclami si indicheranno gli articoli della legge, del decreto o del regolamento, che si al-

leggi violati, od erroneamente applicati nella decisione della Commissione provinciale; il fatto e la questione su cui verte il reclamo, ed il capo od i capi della decisione la cui legalità viene contestata.

Art. 98. La Commissione centrale procederà nei suoi giudizi colle norme stabilite nei precedenti articoli per le Commissioni provinciali.

Art. 99. Le decisioni delle Commissioni provinciali se apportano modificazioni ai redditi determinati dall'agente delle imposte nella scheda, dovranno sempre esprimere le somme dei redditi stessi, dei defalchi, delle annualità passive e dei redditi imponibili, che debbono definitivamente adottarsi.

Art. 100. Il presidente della Commissione comunicherà il tenore delle decisioni, di mano in mano che saranno emesse, all'agente, al quale trasmetterà pure i reclami, le schede e i documenti annessivi.

L'agente delle imposte notificherà la decisione al reclamante nel modo indicato dagli articoli 82 e 88.

Art. 101. Il presidente della Commissione, compiuti i giudizi, trasmetterà gli atti ed i verbali al direttore delle imposte dirette, il quale provvederà per la loro conservazione.

Art. 102. L'agente delle imposte avrà cura di inscrivere nelle schede (modulo *B*) le modificazioni che saranno state determinate dalla Commissione comunale o consorziale, provinciale o centrale.

Se le Commissioni comunali o consorziali non abbiano pronunziato entro 30 giorni dalla presentazione il giudizio sui reclami ad esse presentati, l'agente delle imposte riterrà per la formazione dei ruoli la cifra di reddito da lui medesimo stabilita; e riterrà la cifra determinata dalle Commissioni predette, se all'epoca della formazione dei ruoli le Commissioni provinciali o centrale non abbiano ancora pronunziato il proprio giudizio sui reclami ad esse presentati.

Quando poi interverrà il giudizio definitivo, si procederà alla rettificazione dei redditi, e si provvederà all'esonero, rimborso o supplemento d'imposta, secondo i casi.

CAPITOLO XI. — *Contravvenzioni e pene pecuniarie.*

Art. 103. Sarà sottoposto a pena pecuniaria eguale al quarto della tassa, il contribuente che non abbia fatto la dichiarazione alla quale era tenuto.

Art. 104. Pel contribuente che abbia fatto tardivamente la sua dichiarazione, e per quello che abbia confermata la dichiarazione fatta d'ufficio dall'agente delle imposte, o ne abbia chiesto la riforma nel termine fissato dall'articolo 82, la pena incorsa sarà ridotta ad un ottavo della tassa dovuta.

Art. 105. Quegli che nel fare la dichiarazione avrà scientemente nascosto un elemento del reddito, o lo avrà dichiarato in una somma inferiore al vero, o avrà dichiarato in somma superiore al vero gli elementi di deduzione al reddito, incorrerà in una pena eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

Questa pena sarà ridotta al quarto della tassa dovuta sulla differenza, se il contribuente avrà annuito alla rettificazione di cui all'articolo 80.

Art. 106. Non è colpita dalla pena stabilita dall'articolo precedente la inesatta ripartizione dei redditi fra le varie categorie; e neppure la mancata o l'inesatta ripartizione dei redditi fra vari comuni.

Quando trattasi di redditi incerti e variabili, non vi sarà luogo a pena, se la differenza tra la somma dichiarata e quella definitivamente accertata, non ecceda la proporzione del terzo di quest'ultima.

Art. 107. I contribuenti che fecero la dichiarazione tardivamente, quelli che confermarono la dichiarazione d'ufficio, e quelli che ne chiesero la riforma saranno soggetti alle due pene comminate dagli articoli 104 e 105, tuttavolta che il reddito dichiarato, confermato o riformato, risulti inferiore al vero.

Art. 108. Le pene pecuniarie si liquidano in ragione della sola tassa erariale, e si applicano sulla intiera differenza che corre fra il reddito imponibile dichiarato e quello definitivamente accertato.

Art. 109. Gli agenti delle imposte faranno sopra le schede la liquidazione delle pene pecuniarie incorse, le quali saranno quindi iscritte nei ruoli dell'imposta.

Art. 110. Il contribuente, che senza legittima e giustificata ragione, in seguito dell'avviso ricevuto, non si presentasse dentro il termine assegnatogli, in persona o per mezzo di suo legittimo mandatario, all'agente delle imposte, od alle Commissioni locali o provinciali, o alla centrale, sarà sottoposto ad una pena pecuniaria da 5 a 500 lire.

A pari pena sarà soggetto chi senza giusto motivo non presenterà nel tempo prescritto i titoli di cui agli articoli 73 e 77, o niegherà, contro il disposto degli articoli 76 e 95, ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente delle imposte o ad un loro deleeato, l'accesso o la visita nei suoi fondi rustici od urbani, nei suoi magazzini, opifizi o stabilimenti; come pure la società anonima od in accomandita per azioni che niegherà di esibire i suoi libri d'amministrazione, e ciò senza pregiudizio della facoltà di richiedere l'assistenza coattiva dell'autorità locale.

L'applicazione delle pene stabilite nel presente articolo, ad istanza dell'agente delle imposte, e giusta processo verbale redatto dal medesimo o dalle Commissioni, secondo i casi, sarà fatta dalle autorità giudiziarie a tenore delle vigenti leggi; e la riscossione ne sarà effettuata per cura dei ricevitori del registro, colle norme e privilegi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPITOLO XII. — *Compilazione e pubblicazione delle matricole e dei ruoli. Distribuzione e riscossione delle imposte.*

Art. 111. Il prefetto comunicherà al direttore delle imposte dirette la tangente di sovrimposta provinciale e comunale da distribuirsi sull'imposta di ricchezza mobile, ed il direttore a sua volta ne darà comunicazione agli agenti delle imposte per la formazione dei ruoli.

Art. 112. Compiute le operazioni di cui all'articolo 102, l'agente delle imposte darà opera senza ritardo alla compilazione della matricola dei ruoli (mod. *Q*) colle norme seguenti:

1° Inscriverà in apposite colonne i redditi imponibili che sono stati assegnati a ciascun contribuente;

2° Sommerà insieme i redditi di ciascun contribuente, e quindi:

a) Se la somma non è maggiore di lire 400, terrà esenti dalla tassa i redditi di categoria *B* e *C*;

b) Se la somma è maggiore delle lire 400, ma non supera le lire 500, dedurrà lire 100 dalla somma complessiva dei redditi di categoria *B* e *C*;

c) Se la somma è maggiore delle lire 500, riterrà nella loro integrità i redditi di categoria *B* e *C*;

d) Riterrà i redditi di categoria *A* per l'intero loro ammontare, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili;

3° Riporterà nella matricola la somma dei redditi così determinati.

Art. 113. L'agente delle imposte compilerà i ruoli dei contribuenti (mod. *R*), colle seguenti norme:

1° Riporterà sul ruolo la somma imponibile dei redditi, alla quale applicherà l'aliquota dell'8 per cento.

Noterà in appositi articoli la somma dei redditi imponibili ascritti alla provincia ed al comune nelle categorie *A* e *B*, ed in altri articoli inscriverà il reddito imponibile di categoria *C* relativo agli stipendi, pensioni ed assegni fissi che pagano ai rispettivi impiegati ed assegnatari; poscia applicherà agli uni ed agli altri redditi l'aliquota dell'8 per cento.

2° Ripartirà fra i contribuenti in ragione della rispettiva quota d'imposta la tangente delle sovrimposte provinciale e comunale, escludendone però quella ragguagliata sul reddito degli stipendi, pensioni ed assegni pagati dalla provincia e dal comune;

3° Alla somma totale dell'imposta e delle sovrimposte di ciascun contribuente applicherà l'addizionale per ispese di riscossione in ragione di 4 centesimi per ogni lira d'imposta e sovrimposta;

4° Inscriverà l'ammontare delle pene pecuniarie che avrà già liquidate e notate sulla scheda;

5° Riporterà nelle apposite colonne del ruolo:

a) Il numero sotto cui ciascun contribuente era inscritto nei ruoli dell'imposta sulle rendite e del contributo arti e commercio pel 1867;

b) La quota d'imposta o contributo che gli fu ascritta negli stessi ruoli;

c) I pagamenti già fatti;

6° Formerà un elenco (mod. *S*) dei contribuenti che, avendo già pagata sui ruoli dell'imposta e contributo anzidetti una somma maggiore di quella ascritta a loro carico nel ruolo dell'imposta sulla ricchezza mobile pel 1867, abbiano diritto al rimborso del soprappiù indebitamente pagato.

Nello stesso elenco comprenderà altresì coloro che, essendo già inscritti nei predetti ruoli dell'imposta e contributo anzidetti, e non essendo soggetti alla tassa di ricchezza mobile, abbiano diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate sui medesimi ruoli.

Poscia trasmetterà tanto le matricole quanto i ruoli al direttore delle imposte dirette non più tardi del 25 giugno 1868.

Art. 114. Il direttore delle imposte, di mano in mano che riceverà la matricola, gli elenchi ed il ruolo di un comune, li esaminerà, e, riconosciuti regolari, li passerà al prefetto, al quale spetta di approvare la matricola e gli elenchi, e di rendere esecutorio il ruolo.

I ruoli, resi esecutorii dal prefetto, saranno da questo spediti, avanti del 15 luglio 1868, agli agenti della riscossione, i quali dovranno tosto invitare nelle consuete forme i contribuenti a fare il pagamento delle rispettive quote.

Entro lo stesso termine il direttore delle imposte dirette trasmetterà gli elenchi agli esattori, perchè restituiscano ai contribuenti le somme indebitamente pagate; e spedirà agli agenti delle imposte le matricole per essere esposte al pubblico, dandone avviso ai sindaci.

Art. 115. Il sindaco dovrà tosto pubblicare una notificazione (mod. *T*) per avvertire i contribuenti, che il ruolo dell'imposta trovasi ostensibile presso l'esattore, e che la matricola è visibile presso l'agente delle imposte.

Colla stessa notificazione li avviserà inoltre che i pagamenti dell'imposta dovranno essere fatti in tre rate eguali: la prima, 15 giorni dopo la pubblicazione della predetta notificazione; la seconda il 30 agosto, e l'ultima il 30 settembre 1868.

CAPITOLO XIII. — *Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria.*

Art. 116. Entro tre mesi dalla data dell'avviso del sindaco (modulo *T*) potranno i contribuenti far opposizione presso il direttore delle imposte dirette per non essersi fatta la notificazione degli avvisi (moduli *H*, *I*, *K*) prescritti dagli articoli 69, 70, 71, 82, 88 e 100, o provare di avere presentato reclamo in tempo utile alle Commissioni locali o d'appello, senza che sia stato emesso il richiesto giudicio.

Ove la notificazione non risulti fatta nelle forme dell'articolo 82, o sia data la prova dei reclami presentati, si avranno come non avvenute le dichiarazioni fatte d'ufficio dall'agente delle imposte e le rettificazioni da esso fatte alle dichiarazioni dei contribuenti; ed il direttore provvederà per l'esonero o per la riduzione delle quote d'imposta loro attribuite nel ruolo, salvo il diritto di inscriverle nelle tabelle e nei ruoli dell'anno successivo, a mente dell'articolo 126.

Art. 117. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, si potrà nel termine di tre mesi, di cui all'articolo precedente, reclamare al direttore delle imposte dirette, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

Questi reclami non sospendono in niun caso l'esazione della tassa, salvi i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

Art. 118. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, i possessori di rendite inscritte sul Monte Veneto, o procedenti da obbligazioni del prestito austriaco, le quali siano comprese fra i redditi dichiarati, potranno chiedere al direttore delle imposte dirette che la ritenuta del 7 per cento, prelevata sugli interessi del 1867 a titolo d'imposta sulla rendita, sia computata in discarico della tassa sulla ricchezza mobile loro ascritta nei ruoli del 1867.

Art. 119. Contro il risultato dei ruoli e contro le pene pecuniarie inflitte è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di effettuato pagamento.

Non sono però ammessibili i reclami in via giudiziaria contro la semplice estimazione dei redditi imponibili.

Art. 120. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si farà luogo al rimborso della somma indebitamente pagata, dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si faranno le opportune annotazioni nella matricola e nel ruolo.

CAPITOLO XIV. — *Ritenuta sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni pagati dallo Stato.*

Art. 121. La tassa di ricchezza mobile si riscuoterà sugli stipendi, pensioni ed assegni personali fissi, pagati dal Tesoro dello Stato, per mezzo di ritenuta uniforme, qualunque sia il loro ammontare.

Sotto il titolo di assegni fissi personali, si comprendono gli aggi dei contabili dello Stato, le indennità per spese di rappresentanza, di soggiorno, di alloggio, vestiario e viveri, i maggiori assegnamenti, gli assegni di disponibilità ed aspettativa, gli assegni a pareggio di stipendio di cui all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1863, i sussidi periodici, i soprasoldi sulle decorazioni civili e militari, ed in generale tutti gli emolumenti personali, periodici e fissi con effetto continuativo, che gravano sul bilancio passivo dello Stato.

Art. 122. La ritenuta sarà dell'8 per cento, e si ragguaglierà sulla parte imponibile delle rate di stipendio, di pensione e d'assegno, decorse dal 1° gennaio 1867 in avanti ed effettivamente pagate agl'impiegati pensionati od assegnatari, fatta deduzione delle somme che per qualsiasi titolo si rilasciano a favore dell'erario.

Dalla ritenuta applicabile alle rate scadute, sarà fatta deduzione delle somme che già furono prelevate sulle rate stesse in conto dell'imposta sulla rendita del 1867.

Le rate di stipendio, di pensione o di assegno, si riducono da effettive ad imponibili, defalcandone a 3|8, a norma dell'ultimo alinea, dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864.

Art. 123. La riscossione della ritenuta sarà fatta dalle casse erariali in conformità delle discipline vigenti nelle provincie venete sulla contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO XV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 124. I quattro centesimi per lira aggiunti all'imposta principale e alle sovrimposte comunali e provinciali per compenso delle spese di distribuzione e riscossione a tenore dell'articolo 34 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, spetteranno per un quarto al Governo in conto delle spese di distribuzione, per un quarto ai comuni per il medesimo titolo, e per l'altra metà al Governo o ai comuni, secondo che sostengono rispettivamente le spese di riscossione.

Art. 125. Tutto il carteggio fra i pubblici uffiziali dell'ordine amministrativo, anche provinciale e comunale, e fra le Commissioni ed i diversi uffici pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 126. I contribuenti che non abbiano dichiarato, nei prefissi termini, i redditi ricavati nel 1866, o la media del triennio 1864-1865-1866, e che siano stati ommessi nelle tabelle e nei ruoli del 1867, saranno assoggettati alla tassa ed alla multa, ed iscritti nelle tabelle e nei ruoli dell'anno successivo, senza pregiudizio della tassa e della pena cui fossero tenuti in detto anno per gli stessi o per altri redditi.

A tal effetto l'agente delle imposte terrà nota, in apposito registro (mod. *U*), degli accennati contribuenti e dei rispettivi redditi, di mano in mano che li avrà scoperti o che gli verranno denunziati.

Art. 127. I possessori di redditi definiti nel senso dell'articolo 19 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

La prova pei possessori di redditi definiti, può consistere nella sola indicazione dell'ufficio in cui fu fatta la denuncia, e della data e dell'articolo relativo.

Mediante questa sola indicazione, il possessore di redditi definiti sarà ammesso ad esercitare l'azione competentegli verso i propri debitori, salve le verificazioni occorrenti, quando fosse contestato che nella denunzia sia stato compreso il reddito definito, che forma oggetto dell'azione promossa.

I possessori di redditi definiti che non siano compresi nei ruoli del 1867, non potranno esperire in giudizio i loro diritti infino a che non saranno regolarmente inscritti nelle matrici o notati nel registro (mod. *U*) di cui nell'alinea dell'articolo precedente, col deposito della tassa e della multa incorsa.

Il deposito avrà luogo nella cassa dei depositi.

L'agente delle imposte dovrà rilasciare ricevuta (mod. *E*) delle dichiarazioni che gli saranno presentate dai predetti possessori col certificato dell'eseguito deposito.

Visto d'ordine di S. M.

Il presidente del Consiglio
Ministro dell'interno
Incaricato del portafoglio delle finanze
U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

PER LA

esecuzione della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, sull'imposta dei fabbricati nelle provincie venete ed in quella di Mantova

(Vedi il R. D. n° 3962 nella Gazzetta d'oggi.)

CAPO I. — *Formazione delle liste dei possessori ed invio delle schede di dichiarazione.*

Art. 1. Gli agenti delle imposte, ricevuto il presente regolamento, formeranno, colla scorta del catasto, dei ruoli e degli altri documenti che ritengono, una lista (modulo *A*) alfabetica per comune di tutte le persone che possiedono nel comune fabbricati ed ogni altra costruzione imponibile, giusta l'articolo 1 della legge.

Art. 2. La lista sarà comunicata alle Giunte comunali, le quali dovranno aggiungervi le persone che loro risultassero possedere fabbricati, ommesse nella lista, e restituirla all'agente delle imposte entro dieci giorni da quello in cui fu loro trasmessa.

Art. 3. L'agente delle imposte aggiungerà alla lista, di mano in mano che ne avrà notizia, i nomi dei possessori di fabbricati che non vi fossero compresi.

Art. 4. Gl'inquilini sono tenuti a fornire agli agenti delle imposte ed alle Giunte municipali le indicazioni di cui vengano richiesti per accertare la persona del proprietario o del possessore del fabbricato.

Art. 5. L'agente delle imposte intesterà le schede di dichiarazione (modulo *B*) ai possessori indicati nella lista, e le trasmetterà al sindaco unitamente agli elenchi per la consegna (modulo *C*).

Il sindaco, per mezzo di cursori o servienti comunali manderà ai possessori, od a chi per essi, le rispettive schede.

Per i residenti in altro comune od all'estero la scheda sarà inviata alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori residenti nel comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata a qualcuno dei principali inquilini.

Il cursore o serviente farà constare della rimessione delle schede mediante annotazione da farsi sull'elenco (modulo *C*), che gli sarà rimesso dal sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Questi elenchi saranno poi dal sindaco restituiti all'agente delle tasse.

Art. 6. Il sindaco, con notificazione (modulo *D*) da tenersi affissa dal 15 al 31 gennaio 1868, rammenterà ai possessori di fabbricati l'obbligo che hanno di fare la dichiarazione, ed inviterà coloro che non avessero ricevuta la scheda a ritirarla dall'ufficio comunale o dall'agente delle imposte.

CAPO II. — *Dichiarazione dei beni e delle rendite.*

Art. 7. Sono obbligati a fare la dichiarazione:

a) I proprietari, per i beni di loro dominio o godimento, quand'anche questo fosse d'indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario;

b) Gli utilisti o livellari, per i beni enfiteutici;

c) Gli usufruttuari e gli usuari, per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei beni indivisi, o, in difetto di speciale amministratore, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i beni dotali di cui abbia l'amministrazione ed il godimento;

f) Il padre, per i beni dei figli soggetti alla sua podestà o dei figli minori emancipati;

g) I tutori e curatori, per i beni dei minori;

h) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori, per i beni degl'interdetti, degl'inabilitati, dei minori emancipati che non possono essere assistiti dal padre, degli assenti, delle eredità giacenti, ed in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione;

i) I beneficiati, economi ed amministratori, per i beni degli enti e dei corpi morali e religiosi;

j) Gli amministratori ed i rappresentanti legali delle società, corporazioni ed enti morali, come sono i comuni, le provincie, gli stabilimenti di pubblica utilità, i consorzi e simili, per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 8. Le dichiarazioni potranno essere fatte dagli agenti e rappresentanti, o da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, i quali dovranno presentare in originale od in copia l'atto pubblico o privato, che può consistere in una semplice lettera, donde risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda, e, nel caso che la dichiarazione sia fatta in vari comuni, il deposito fattone in uno basterà per gli altri, mediante un richiamo nella scheda cui non sia annesso il documento.

Il dichiarante che non sapesse scrivere potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e per incarico di lui.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'agente delle imposte, al sindaco o ad un loro supplente o delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda, che sarà da essi firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 9. Le dichiarazioni dovranno contenere: cognome, nome, paternità e residenza del possessore, il titolo del possesso, cioè, se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso, non che la data in cui la dichiarazione vien fatta.

Nel caso di enfiteusi, usufrutto od uso, le dichiarazioni dovranno anche contenere il cognome e nome del proprietario o direttario, che sarà indicato nella colonna delle osservazioni.

Trattandosi di benefizi, di cappellanie od altri stabilimenti ecclesiastici, s'indicherà nell'intestazione, dopo il titolo del benefizio o della cappellania, il cognome e nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori; questi indicheranno nell'intestazione anche i loro cognomi e nomi.

Il comproprietario incaricato dell'amministrazione indicherà del pari i cognomi e nomi dei singoli comproprietari.

Gli agenti, procuratori e rappresentanti nelle dichiarazioni che facessero, a tenore dell'articolo 8, porranno nell'intestazione il cognome, nome, residenza dei loro clienti o mandanti.

Delle società, degli istituti pubblici e degli altri enti o corpi morali, sarà indicata la denominazione e la sede.

La dichiarazione dovrà sempre essere firmata da chi ha obbligo od ebbe speciale incarico di farla.

Art. 10. Si dovrà fare una separata dichiarazione per ciascun comune dove sono posti i fabbricati, a termini dell'articolo seguente.

Art. 11. Sono soggetti alla dichiarazione:

1° Gli edifizi di qualsiasi materiale piantati sul suolo;

2° Le costruzioni galleggianti considerate dalla legge come stabili, quali sono i mulini e bagni natanti, i ponti e porti di barche, le chiatte, le scafe, e tutte le costruzioni di simile genere che, quantunque poste sull'acqua, sono assicurate alle rive, al letto o fondo delle acque, ed in generale ai punti fissi del suolo.

Gli uni e le altre dovranno essere dichiarate sempre, qualunque sia l'uso cui sono destinati.

Non è fatta eccezione all'obbligo della dichiarazione, nè pei fabbricati od altre stabili costruzioni che la legge ha esentati dalla tassa; nè per quelli che, per essere di nuova costruzione, dovessero godere dell'esenzione biennale, a senso dell'articolo 18 della legge; nè per quelli che, prima della legge del 28 maggio 1867, n° 3717, erano esenti dall'imposta prediale, o che non fossero censiti.

Art. 12. La dichiarazione dovrà indicare distintamente per ciascun fabbricato od altra stabile costruzione:

1° La natura, l'uso e la destinazione;

2° La situazione, cioè se nel recinto del capoluogo, città o borgo, ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato, via, calle, contrada o vicolo;

3° Il numero civico delle porte, ove esista;

4° Il numero delle stanze o vani, distinto per piano, ritenendo per primo piano quello immediatamente superiore al piano terreno;

5° Il numero dell'articolo catastale o della mappa;

6° La rendita effettiva o presunta, come sarà detto in appresso;

Il tutto secondo le indicazioni del modulo *B*.

Art. 13. Per i fabbricati esenti, di cui nel seguente articolo, si scriveranno nella scheda le sole indicazioni accennate ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, ommettendosi quelle dei numeri 3, 4, 5 e 6, salvo a completare la scheda quando sieno riconosciuti non esenti.

La dichiarazione debbe invece essere completa per i fabbricati di nuova costruzione, di cui all'articolo 30.

Art. 14. Sono esenti dall'imposta i fabbricati destinati all'esercizio dei culti, i cimiteri con le loro dipendenze, i fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni, e le loro dipendenze.

Art. 15. Saranno parimenti esenti dall'imposta, purchè appartengano ai proprietari dei fondi cui esse servono:

a) Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori;

b) Le costruzioni rurali destinate esclusivamente al ricovero del bestiame o alla conservazione dei prodotti del fondo (come stalle, scuderie, rimesse, magazzini, fenili, tettoie, cantine, tinaie, granai e simili), ed alla prima manipolazione dei prodotti agrari del fondo stesso (come torchi da vino e da olio, frantoi da olive, brillatoi da riso, forni da pane, bigattiere, maceri da canape e simili).

Non saranno considerate rurali quelle costruzioni che non servano esclusivamente all'esercizio della agricoltura; o che servano ad un'industria agraria soggetta alla tassa sulla ricchezza mobile, sia come appartenente a persone estranee alla proprietà del fondo, sia come eccedente le forze alimentari del fondo.

Art. 16. Saranno considerati come opifizi:

1° Le costruzioni destinate alle industrie, munite di meccanismi ed apparecchi fissi, come molini, magli, cartiere, distillatoi, fabbriche di tele e panni, forni, fornaci e simili;

2° I ponti soggetti a pedaggio;

3° Ogni specie di costruzione galleggiante, assicurata a punti fissi del suolo.

Art. 17. Per i fabbricati e le costruzioni che si trovano affittati, la rendita effettiva da dichiararsi consiste nella somma annua del fitto in corso nel momento della dichiarazione.

Art. 18. Quando i fabbricati, dei quali si dichiara la rendita, sono affittati, deve essere unita alla dichiarazione la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, sarà presentata una dichiarazione (che potrà essere in carta libera), firmata egualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edifizio o la parte locata di esso, ed indichi il canone della locazione. Ove in questo caso il dichiarante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma dal conduttore, dovrà farne espressa menzione nella dichiarazione, ed indicarne i motivi.

La dichiarazione di un edificio affittato, non corredata dalla scrittura di locazione, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita.

Art. 19. La rendita presunta pei fabbricati non dati in affitto sarà determinata colle norme seguenti:

1° Pei fabbricati ordinariamente capaci di dare una rendita effettiva, la rendita si desumerà dalla pigione dei fabbricati posti in condizioni identiche o analoghe, nello stesso comune se ve ne siano, o in comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali;

2° Ai fabbricati, che per la destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili di cui sia nota la rendita, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di di delizia e simili, sarà attribuita quella rendita che si potrebbe cavarne affittandoli nel loro stato attuale, e per quell'uso di cui sieno o possano esser capaci.

Art. 20. Il dichiarante non potrà fare alcuna detrazione alla rendita determinata colle regole precedentemente indicate, per debiti, canoni,

livelli, fitti d'acqua, pesi ipotecari e censuari, nè per spese di manutenzione, riparazione, od altre simili.

Art. 21. Qualora si tratti di fabbricati cui non sia applicabile l'imposta nel 1867 in virtù dell'articolo 18 della legge, il dichiarante dovrà farne menzione nella scheda, indicando l'epoca in cui il fabbricato fu reso abitabile o servibile all'uso cui fu destinato.

Art. 22. Quante volte il reddito del fabbricato sia compenetrato con redditi di altra natura, il dichiarante attribuirà al fabbricato, secondo una sua prudenziale estimazione, una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione, con la espressa osservazione di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo, che sarà pure indicato nella scheda.

L'agente delle imposte potrà variare il riparto fatto dal contribuente, salvo a questo il riclamo alla Commissione locale e alla Giunta d'appello, la quale pronuncierà in unione alla Commissione provinciale d'appello per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile sotto la presidenza del prefetto.

Art. 23. Quante volte il medesimo stabile si trovi sul territorio di più comuni, il dichiarante ripartirà prudenzialmente la rendita, presentando altrettante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati, in ciascuna delle quali, oltre il reddito parziale, dovrà essere indicato il reddito complessivo.

L'agente delle imposte potrà variare il riparto fatto dal contribuente, salvo a questo il reclamare alla Commissione locale quando si tratti di costruzioni situate in comuni compresi nello stesso consorzio; o alla Giunta d'appello quando si tratti di costruzioni poste in comuni di diverso consorzio, ma compresi nella stessa provincia; o alla Commissione centrale istituita per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, quando si tratti di costruzioni situate in comuni appartenenti a diversa provincia.

Art. 24. La dichiarazione, non più tardi del 31 gennaio 1868, dovrà rimettersi all'agente delle imposte, od al sindaco del comune.

Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente all'agente delle imposte o al sindaco od a chi per essi, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta (mod. *E*) staccata da un registro a matrice.

Il sindaco spedirà le schede da lui ricevute all'agente delle imposte, accompagnandole con un elenco (mod. *F*) in due esemplari, uno dei quali sarà dall'agente stesso firmato e restituito al sindaco, per essere conservato nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita dichiarazione.

Capo III. — *Revisione delle dichiarazioni e determinazione delle rendite.*

Art. 25. L'agente delle imposte, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle seguenti operazioni:

1° Raccoglie ed ordina alfabeticamente per comune le schede;

2° Esamina e riconosce col confronto delle liste, se siasi ommesso da qualche contribuente di fare la dichiarazione, e la fa, occorrendo, di ufficio;

3° Alle schede ordinate alfabeticamente dà un numero progressivo;

4° Riconosce se nelle dichiarazioni sia stato ommesso qualche fabbricato, e supplisce, in caso affermativo, all'ommissione, facendone constare nella colonna delle osservazioni per la liquidazione della pena pecuniaria;

5° Riconosce se i fabbricati dichiarati come rurali sieno da considerarsi come tali; ed in caso negativo, invita con avviso (mod. *G*), da recapitarsi come è detto all'articolo 32, i contribuenti a presentarsi al suo ufficio e rettificare la dichiarazione;

6° Riconosce se dei fabbricati sia stata esattamente indicata la natura, l'uso e la destinazione, e siensi date tutte le altre indicazioni di cui all'articolo 12;

7° Esamina se la qualificazione d'opifizio sia stata bene applicata;

8° Esamina e rettifica, occorrendo, col concorso dei contribuenti, l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni;

9° Esamina e giudica le rendite dichiarate dal contribuente, aggiungendo le ommesse, rettificando quelle infedeli rispetto ai fitti reali, e quelle inesatte rispetto ai fitti presunti;

10° Per le nuove costruzioni, di cui è parola all'articolo 30, determina l'anno da cui debba computarsi il biennio, durante il quale debbono andar esenti dall'imposta;

11° Forma la tabella delle rendite (mod. *H*), inscrivendovi in ordine alfabetico i possessori dei fabbricati soggetti alla imposta, e le rendite di ciascun fabbricato.

La riduzione delle rendite dal lordo al netto si farà deducendone, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifizi, ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Tale riduzione però non dovrà essere operata che quando sia trascorso il termine di cui è cenno all'articolo 33, senza che il contribuente abbia reclamato; o dopo il giudizio della Commissione locale o della Giunta d'appello.

Per le case di nuova costruzione, sarà nella tabella indicato l'anno nel quale devono essere assoggettate all'imposta.

Art. 26. Per trarne criterio a' suoi giudizi l'agente delle imposte potrà:

1° Richiedere dai pubblici uffici un estratto dei documenti che gli possano abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire in persona, o per mezzo di un suo legittimo mandatario, a fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere negli edifizi, o farvi accedere persone di sua fiducia;

4° Chiamare presso di sè per essere consultato qualunque individuo creda atto a fornire informazioni.

Art. 27. I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, e i rappresentanti dei corpi morali dovranno dare agli agenti delle imposte gli estratti dei documenti che questi richieggono per l'adempimento del loro incarico

Art. 28. I possessori od altri individui che l'agente delle imposte chiamasse innanzi a sè per avere dilucidazioni, prove o informazioni, dovranno essere avvertiti per lettera (mod. *G*), da trasmettersi nel modo indicato dall'articolo 32.

Art. 29. Nel procedere a visite ed ispezioni di fabbricati, gli agenti delle imposte od i loro delegati dovranno essere muniti di una dichiarazione (mod. *I*) del sindaco locale, la quale attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita.

In caso di opposizione per la visita degli edifizi, dovranno essere assistiti dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 30. Il periodo biennale, pel quale le case di nuova costruzione godono l'esenzione a termini dell'articolo 18 della legge, si computa dal principio dell'anno successivo a quello nel quale furono rese abitabili o servibili.

Art. 31. Trattandosi di redditi effettivi, quando l'agente delle imposte abbia dei gravi indizi per ritenere che il titolo, al quale s'appoggia il fitto dichiarato, sia simulato, potrà rettificare la somma dichiarata.

In questi casi l'agente delle imposte, prima di rettificare la somma sulla scheda, sarà sempre tenuto a chiamare il dichiarante, con avviso (mod. *G*), da recapitarsi, com'è detto all'articolo 32, per averne schiarimenti o spiegazioni.

Se il possessore annuisce alla rettificazione, ne sarà fatto constare nella scheda stessa; quando non comparisca o comparendo non annuisca, e l'agente delle imposte ritenga non dovere recedere dalla rettificazione, esso accennerà nella scheda, che contiene la dichiarazione rettificata, gli argomenti sui quali si fonda la rettificazione.

Art. 32. Quando l'agente delle imposte faccia la dichiarazione d'ufficio e modifichi le rendite dichiarate dai contribuenti o il loro reparto, o varii l'epoca della decorrenza del periodo biennale di esenzione dall'imposta, dovrà rendere avvertiti gl'interessati con apposito avviso (modello *G*).

L'avviso sarà recapitato al domicilio dal serviente o cursore comunale, che ne ritirerà ricevuta dal contribuente o da qualche persona della famiglia, in difetto la ricevuta potrà essere fatta dai vicini, ma in tal caso l'avviso sarà affisso alla porta di casa o dell'alloggio del possessore. Quando questi non abbia residenza nel comune, l'avviso sarà inviato ai suoi rappresentanti, in difetto, sarà affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario comunale rilascerà al serviente il certificato dell'eseguita affissione.

La ricevuta o il certificato saranno fatti sopra apposito registro (mod. *L*), che sarà dal sindaco spedito all'agente delle imposte.

Capo IV. — *Ricorsi alle Commissioni locali di revisione.*

Art. 33. Il contribuente potrà reclamare alla Commissione del comune o consorzio, nominata per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, contro i redditi fissati dall'agente delle imposte, contro la determinazione del periodo biennale d'esenzione dall'imposta, e contro il reparto fatto dall'agente in senso degli articoli 22 e 23.

I reclami in carta libera dovranno essere individuali e presentati o fatti presentare entro 20 giorni dalla consegna dell'avviso (mod. *G*) all'agente delle imposte od al sindaco, che, dietro richiesta, ne rilascieranno ricevuta staccandola da apposito registro (mod. *E*).

I reclami presentati al sindaco saranno da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco (mod. *F*) per doppio originale, uno dei quali sarà dall'agente firmato e restituito al sindaco, per essere conservato nell'ufficio comunale a prova del fatto reclamo.

Art. 34. L'agente delle imposte spedirà, con apposito elenco (mod. *F*), alla Commissione i reclami, che gli saranno pervenuti, insieme ai loro allegati, e ad essi unirà la dichiarazione fatta dal reclamante o per esso redatta d'ufficio, e quelle osservazioni e quei documenti che stimasse opportuni nell'interesse delle finanze.

L'elenco sarà dal presidente della Commissione firmato e restituito all'agente delle tasse.

Art. 35. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'articolo 33 rende definitive le rendite fissate dall'agente delle tasse.

Art. 36. La Commissione procederà all'esame dei reclami, e dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti, delegato dal presidente, pronuncierà sopra ciascun reclamo, mandandone a partito la proposta, che si riterrà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

In nessun caso il giudizio della Commissione potrà estendersi oltre i limiti della contestazione.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre commissari effettivi o supplenti.

L'agente delle imposte od un suo delegato potrà intervenire alle sedute della Commissione senza voto deliberativo.

Art. 37. Le Commissioni avranno tutte le facoltà d'indagini di cui si possono valere gli agenti delle imposte, a termini dell'articolo 26.

Quando le Commissioni credano utile farsi assistere da un perito, ne faranno la scelta, fissandone la retribuzione che sarà a carico del comune o dei comuni componenti il consorzio.

Art. 38. Il presidente della Commissione trasmetterà all'agente delle imposte le deliberazioni della Commissione stessa, di mano in mano che saranno emesse, unendovi i reclami, le schede e gli altri documenti.

Art. 39. La Commissione dovrà aver deciso i reclami entro venti giorni da quello nel quale le saranno stati consegnati, ed il presidente ne trasmetterà i verbali, registri ed atti all'agente delle imposte, che risponderà della loro conservazione.

Art. 40. L'agente delle imposte significherà immediatamente al reclamante il tenore della deliberazione emessa dalla Commissione od un sunto della medesima, inviandogli apposito avviso (modulo *G*), che sarà recapitato nei modi e colle forme di cui all'articolo 32.

Capo V. — *Appelli alla Giunta provinciale.*

Art. 41. Entro il mese di gennaio 1868 la deputazione provinciale nominerà due consiglieri provinciali a fare parte della Giunta istituita dall'articolo 14 della legge. Nominerà pure due supplenti, che possono essere scelti anche fuori del Consiglio provinciale.

Nello stesso termine, il ministro delle finanze sceglierà un ingegnere governativo, un proprio delegato speciale, e due rispettivi supplenti, ad oggetto di completare la Giunta anzidetta, ai termini della medesima legge.

La Giunta sarà presieduta dal prefetto, e risiederà nell'ufficio della prefettura, dalla quale saranno somministrati gl'impiegati e gli oggetti occorrenti.

Art. 42. Alle persone nominate a far parte della Giunta d'appello saranno applicabili le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto del 13 ottobre 1867.

Art. 43. I contribuenti entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso, di cui all'articolo 40, potranno reclamare contro il giudizio delle Commissioni locali.

I reclami in carta libera, dovranno esser consegnati o fatti consegnare all'agente delle imposte od al sindaco, che dovranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (modulo *E*).

Art. 44. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'articolo precedente rende definitive le decisioni delle Commissioni locali di revisione.

Art. 45. Il sindaco di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami coi documenti annessivi, e colle informazioni che stimerà opportune, all'agente delle imposte, accompagnandoli con un elenco in due originali (modulo *F*), uno dei quali sarà dall'agente delle imposte firmato e restituito al sindaco per essere concervato nell'uffizio comunale a prova dell'interposto appello.

Art. 46. L'agente delle imposte, nel trasmettere i reclami suddetti alla Giunta d'appello, vi unirà le schede, i documenti e le osservazioni che stimasse opportune.

Art. 47. L'agente delle imposte dovrà reclamare alla Giunta d'appello contro i giudizi della Commissione locale di revisione, che reputasse lesivi dell'interesse delle finanze.

In questi reclami, che saranno compilati su carta libera, distintamente per ciascun contribuente, l'agente delle imposte esporrà le proprie ragioni contro l'operato della Commissione locale.

Egli dovrà renderne avvertiti gl'interessati, inviando loro apposito avviso nel modo e nelle forme indicate all'articolo 32.

Art. 48. Le Giunte d'appello si riuniranno il 1° febbraio 1868 per invito del loro presidente il quale avrà facoltà di dividere la Giunta in Sotto-Commissioni.

Procederanno all'esame dei reclami che loro saranno spediti dall'agente delle imposte, e dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti, delegato dal presidente, pronuncieranno il loro giudizio, mandandone a partito la proposta, che si riterrà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

In nessun caso il giudizio della Giunta d'appello potrà estendersi oltre i limiti della contestazione.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre commissari effettivi o supplenti.

Il giudizio della Giunta è definitivo.

Art. 49. Le Giunte d'appello avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere gli agenti delle tasse e le Commissioni locali di revisione, ai termini degli articoli 26 e 37; e nei casi di necessaria visita ed ispezione, potranno delegare persona di loro fiducia, a cui la dichiarazione (mod. *I*), prescritta dall'articolo 29, sarà rilasciata dal prefetto.

Quando la Giunta creda utile farsi assistere da un perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione, che sarà a carico della provincia.

Art. 50. Il presidente della Giunta d'appello trasmetterà all'agente delle imposte le deliberazioni della Giunta stessa, di mano in mano che saranno emesse, unendovi i reclami, le schede e gli altri documenti che vi fossero annessi.

Art. 51. La Giunta dovrà aver deciso i reclami entro venti giorni da quello nel quale le saranno stati consegnati, ed il presidente ne trasmetterà i verbali, registri ed atti al direttore delle imposte dirette e del catasto, presso il quale saranno conservati.

Art. 52. L'agente delle imposte significherà all'interessato il tenore della deliberazione emessa dalla Giunta provinciale, od un sunto della medesima, inviandogli apposito avviso (modello *G*) nei modi e nelle forme di cui all'articolo 32.

Capo VI. — *Pene pecuniarie.*

Art. 53. Coloro che entro il termine indicato all'articolo 24 non avessero fatto la loro dichiarazione, o, facendola, avessero ommesso di dichiarare qualche fabbricato, saranno assoggettati a pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta sui fabbricati che avessero ommesso di dichiarare.

Il non avere ricevuta la scheda non libera il possessore dall'ammenda o multa in cui sia incorso per non fatta dichiarazione.

Art. 54. Saranno parimenti assoggettati a pena pecuniaria coloro che abbiano fatta dichiarazione inesatta od infedele.

Per le costruzioni date in affitto la pena sarà eguale al triplo della tassa calcolata sulla differenza tra la rendita dichiarata e la vera; alla stessa pena andrà soggetto il conduttore del fabbricato, se alla scheda si sarà unita la scrittura o la dichiarazione firmata dal conduttore, della quale è parola nell'articolo 18.

Per le costruzioni la cui rendita, mancando l'affitto, si sia data in somma presunta, non si farà luogo a pena, se la differenza tra la rendita dichiarata e quella accertata non ecceda il quarto di quest'ultima.

Art. 55. Il contribuente che senza legittima e giustificata ragione, in seguito dell'avviso ricevuto, non si presentasse, entro il termine assegnatogli, in persona, o per mezzo di un suo mandatario, all'agente delle imposte, alla Commissione locale od alla Giunta d'appello, incorrerà nella pena pecuniaria da 5 a 500 lire.

A pari pena sarà soggetto chi senza giusto motivo non presenterà nel tempo prescritto i titoli che gli possono venir chiesti in virtù degli articoli 26 e 27, o niegherà, contro il disposto degli articoli 26, 37 e 49, all'agente delle imposte o ad alcuno dei membri della Commissione, o della Giunta d'appello, o ad un loro delegato, l'accesso o la visita nei suoi edifizi; e ciò senza pregiudizio della facoltà di richiedere l'assistenza coattiva dell'autorità locale.

L'applicazione delle pene stabilite nel presente articolo ad istanza dell'agente delle imposte, e giusta il processo verbale compilato dal medesimo, dalla Commissione o Giunta, secondo i casi, sarà fatta dalle autorità giudiziarie a tenore delle vigenti leggi; e la riscossione ne sarà effettuata per cura dei ricevitori del registro, colle norme e privilegi stabiliti per le pene pecuniarie.

Capo VII. — *Compimento delle tabelle e formazione dei ruoli; riscossione e ricorsi.*

Art. 56. Ricevute le decisioni delle Giunte di appello, l'agente delle imposte completerà la tabella collo inscrivervi le rendite imponibili dei fabbricati pei quali vi fu reclamo.

Art. 57. L'agente delle imposte procederà poscia, secondo la tabella, alla compilazione dei ruoli giusta il modulo *M*, nei quali sarà ripartita la tangente delle sovrimposte provinciale e comunale, e liquidate le pene pecuniarie incorse, delle quali è cenno agli articoli 53 e 54. Non saranno compresе nel ruolo le rendite dei fabbricati che per l'articolo 18 della legge sono temporariamente esenti da tassa.

Art. 58. I ruoli saranno trasmessi al direttore, il quale, trovandoli regolari, li passerà al prefetto perchè siano resi esecutorii.

Dopo ciò i ruoli saranno inviati ai sindaci, per essere depositati nell'ufficio comunale.

Del deposito sarà dato avviso ai contribuenti con notificazione (mod. *N*).

I ruoli saranno ostensibili al pubblico nell'uffizio comunale per trenta giorni; trascorsi i quali, saranno inviati all'agente della riscossione.

Art. 59. Ricevuti i ruoli, l'agente della riscossione darà avviso, nelle forme solite, ai contribuenti della somma che essi saranno tenuti a pagare.

Art. 60. Entro tre mesi dalla data della pubblicazione dei ruoli, potranno i contribuenti far opposizione presso il direttore delle imposte dirette, per non essersi fatta la notificazione degli avvisi (mod. *G*) prescritti dagli articoli 25, 31, 32 e 40, o provare di aver presentato reclamo in tempo utile alla Commissione locale, od alla Giunta d'appello, senza che sia stata emessa deliberazione alcuna.

Ove la notificazione non risulti fatta nelle forme dell'articolo 32, o sia data la prova dei reclami presentati, si avranno come non avvenute le dichiarazioni operate d'ufficio dall'agente delle imposte, le modificazioni da esso fatte, le relative deliberazioni delle Commissioni locali di revisione e delle Giunte d'appello; ed il direttore provvederà per l'esonero o per la riduzione delle quote d'imposta e delle relative pene pecuniarie, salvo il diritto d'inscriverle nelle tabelle e nei ruoli dell'anno successivo secondo l'articolo 72.

Art. 61. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compilazione delle tabelle e dei ruoli, si potrà, nel termine di due mesi dalla loro pubblicazione, reclamare al direttore delle imposte dirette, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorra, la rettificazione della tabella ed i dovuti rimborsi.

Questi reclami non sospendono in alcun caso l'esazione della tassa, salvi i rimborsi.

Art. 62. Contro il risultato dei ruoli, e contro le pene pecuniarie inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate, che scadessero prima della decisione.

Art. 63. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo alla rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della decisione all'agente delle imposte, il quale farà l'occorrente annotazione nella scheda e nella tabella, conservando la copia suddetta a documento della eseguita rettificazione.

La rettificazione darà luogo al ricupero della somma pagata oltre il dovuto.

Ogni tre mesi l'agente delle imposte comunicherà al direttore delle imposte le rettificazioni, che avesse dovuto introdurre nelle tabelle delle rendite in seguito a decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 64. Nell'esazione dell'imposta risultante dai ruoli, di cui fu discorso negli articoli precedenti sarà tenuto conto ai contribuenti delle somme che pel 1867 avessero provvisoriamente pagate in base ai ruoli degli anni precedenti, sì a titolo d'imposta erariale, come di sovrimposte provinciali e comunali.

Capo VIII. — *Soppressione dell'antica tassa sui fabbricati.*

Art. 65. Contemporaneamente alle sopra indicate operazioni, si procederà ad estrarre da tutti gli articoli o partite di catasto la rendita o l'estimo corrispondente ai fabbricati non rurali ed alle loro aree, quando essi sieno censiti o catastati in modo da potersi distinguere dai terreni; e ciò secondo le istruzioni che saranno all'uopo diramate.

Art. 66. Nella tabella (modulo *O*), in cui si riporteranno tali estratti, verrà annotata la rispettiva quota di imposta determinata in base del contingente stabilito dalla legge 28 maggio 1867, n° 3718.

Art. 67. La tassa fondiaria complessiva a carico d'ogni singolo contribuente verrà diminuita della quota relativa ai fabbricati, e il residuo resterà come tassa dovuta sui soli terreni.

Art. 68. L'ammontare dell'imposta sui fabbricati che dalla operazione detta negli articoli 65, 66 e 67 verrà a risultare, dovrà essere dedotto dal contingente che per le provincie stesse fu stabilito complessivamente sui fondi rustici, urbani, ed altri già soggetti ad imposta prediale colla detta legge 28 maggio.

La somma però da dedursi dal contingente fondiario pei fabbricati della provincia mantovana, sarà quella di lire 242,741 portata dall'articolo 1 della legge suddetta.

Art. 69. Le tabelle di stralcio, di cui all'articolo 66, saranno ostensibili presso gli agenti delle imposte per il corso di venti giorni.

Art. 70. Per quei fabbricati che, essendo soggetti all'imposta fondiaria siensi ommessi nella tabella di stralcio, e che furono sottoposti a tassa per effetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sarà operata a tempo debito, secondo le disposizioni che verranno date, la deduzione dell'antica imposta, a termini degli articoli 66 e 67.

Art. 71. Quei contribuenti che credessero avere motivo di reclamare contro le operazioni di stralcio fatte a norma degli articoli precedenti, e quegli altri, i quali, nel dichiarare la rendita dei loro fabbricati, credessero, in ragione dei vari metodi delle antiche catastazioni, avere diritto a diminuzione della tassa rimasta a loro carico sui terreni, ne faranno domanda nel tempo e modo che saranno stabiliti con apposite istruzioni.

Dei risultati di siffatte rettificazioni sarà tenuto conto per operare i debiti compensi, tanto nell'interesse dei privati, quanto in quello dei contingenti comunali, provinciali e compartimentale.

All'incontro quegli stabili che furono compresi nella tabella di stralcio, perchè iscritti nei catasti come fabbricati, e che ora più non esistono, saranno ritolti alla tabella di stralcio, e ripristinati in catasto per la parte riguardante la loro area, aumentando i contingenti dell'imposta sui terreni della quota che era stata stralciata.

Capo IX. — *Disposizioni generali.*

Art. 72. I contribuenti che non abbiano dichiarato le loro costruzioni soggette all'imposta, e che siano stati ommessi nei ruoli del 1867, saranno negli anni successivi assoggettati alla imposta; anche pel tempo trascorso, e alle relative pene pecuniarie per non eseguita dichiarazione.

Art. 73. Alle spese necessarie per la esecuzione di questo regolamento si provvederà dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni locali.

Art. 74. Il carteggio, che dovrà scambiarsi fra i pubblici uffiziali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e fra le Commissioni locali di revisione, la Giunta d'appello, e gli uffici pubblici nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui fabbricati, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 75. Per l'impianto della matrice delle rendite dei fabbricati, e per la sua conservazione, come per le revisioni parziali e generali dei redditi stessi, in conformità degli articoli 19, 20 e 23 della legge, sarà provveduto con apposito regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno incaricato del portafoglio delle finanze

U. Rattazzi.

Barberis Francesco, *gerente.*

FIRENZE — Tipogr. Eredi Botta
via del Castellaccio.

Vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico autorizzata colla legge 15 agosto 1867, n° 3848

AVVISI D'ASTA

Direzione demaniale di Alessandria.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 23 novembre prossimo venturo avanti la sottoprefettura di Tortona si procederà ai pubblici incanti mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine per l'aggiudicazione al miglior offerente dei beni infradescritti passati al Demanio in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto ultimo scorso, componenti i lotti dal n. 300 al n. 311 inclusivo dell'elenco secondo già stato pubblicato, il quale elenco e gli estratti delle tabelle, insieme ai relativi capitolati d'asta, trovansi ostensibili in ogni giorno presso la suddetta sottoprefettura dalle 9 del mattino alle 4 pomeridiane.

Numero dei lotti	COMUNE ove sono situati i beni	DESCRIZIONE DEI BENI	Importo del prezzo sul quale verrà aperta l'asta	Decimo del prezzo da depositare per essere ammessi all'asta	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
			1	2	3
300	Sale	Possessione detta Ricetto, proveniente dalla soppressa Casa religiosa dei PP. Ministri degli infermi di Tortona, composta di prati aratorii e vigna con vasto fabbricato entrostante civile e rustico, cui confinano i signori Corolli Camillo, cav. Mathis Casimiro, cav. Ghisiglieri Pio, la roggia Cerra, Invernizio Carlo, i PP. Barnabiti, Traverso Agostino, cav. Ghisiglieri Giovanni, Rescia Carlo, la strada vicinale e gli eredi Borra di S. Giuliano Nuovo, della superficie di ettari 49 81 85, in mappa alli numeri 2834, 2836, 2837, 2838, 2841, 2842, 2843, 2846, 2847, 2848, 2850, 2893, 2897, 2849 1/2, 2840, 2841 1/2, 2888	66,450 90	6,645 09	200
301	Idem	Campo già prato, regione Fraschetta, della stessa provenienza, consorti il sig. Demichelis Giovanni Battista, i beni dei PP. Barnabiti, Rescia Carlo, cav. Ghisiglieri Pio, Rossi Paolo, Rescia Paolo e Demichelis Giovanni Battista, della superficie di ettari 6 17 75, in mappa al numero 2817.	8,941 »	894 10	50
302	Castelnuovo Scrivia e Molino dei Torti	Fabbricato rurale con annessivi terreni aratorii vitati, porzione maggiore della possessione detta Secco, regione Secco, proveniente dal Seminario vescovile di Tortona. Questo fabbricato, in parte di recente ed in parte di antica costruzione è composto di sette camere, granaio, cantina, stalla, portico, fenile, portichetto separato con aia, ed ha per confini la strada pubblica a due parti, le possidenze del signor Anselmo Tagliacarne e le possidenze del signor Giuseppe Balduzzi, della superficie di ettari 31 46 41, in mappa alli numeri 1181, 1182, 1183, 1170, 1171, 1173, 1214, 1179, 1180, 1167, 1169, 1174, 1176, 1177 e 1178 . . . . Annesse a questo fabbricato vi sono tante scorte pel valore a calcolo di L. 2,000.	45,920 70	4,592 07	100
303	Idem	Aratorio vitato, parte della possessione detta Secco, regione Ostia o Frera, della stessa provenienza, consorti le possidenze degli eredi del signor avv. Deangelis, il principe Centurione di Genova e gli eredi del signor Mongini Giovanni; della superficie di ettari 1 31 85, in mappa alli numeri 4411, 4412.	1,338 30	133 83	10
304	Idem	Aratorio vitato, parte della possessione detta Secco, regione Ostia o Frera, della stessa provenienza, consorti Scaccheri Giovanni, Mongini Giovanni e Nodini Giovanni, della superficie di ettari 0 41 35, in mappa al numero 4163.	617 50	61 75	10
305	Idem	Aratorio semplice, regione Ostia o Scopello, della stessa provenienza, consorti Soldino Carlo, Stringa Cesare, il torrentello Grue a più lati e la strada detta di servitù, della superficie di ettari 2 03 16, in mappa al n. 3530. Altro aratorio semplice, regione Ostia o Strada di Tortona, della stessa provenienza, consorti il torrentello Grue, le possidenze del signor Scarabelli Pio, e dalle altre parti le possidenze di certo Andina, della superficie di are 83 02, in mappa al n. 3529	4,869 »	486 90	25
306	Idem	Aratorio vignato, regione Sardusso o Strada di Casei, della stessa provenienza, consorti la strada detta di Casei, le possidenze del signor Tibaldi Giovanni detto Sponeia, e Deagostini Giovanni ed Angelo, della superficie di ettari 1 43 91, in mappa al n. 2733	1,757 30	175 73	10
307	Castelnuovo Scrivia	Aratorio vitato, regione Sardasso o Viarolo, della stessa provenienza, consorti le ragioni dei signori Berri Tommaso, Stella Giuseppe Maria e la strada pubblica detta di S. Maria, della superficie di ettari 1 13 95, in mappa al n. 3198.	855 75	85 58	10
308	Idem	Aratorio semplice, regione Sgarbazzolo, della stessa provenienza, consorti la strada pubblica e le possidenze del principe Centurione di Genova dagli altri lati, della superficie di ettari 0 31 21, in mappa al n. 3155 . . .	468 95	46 90	10
309	Idem	Aratorio semplice, regione Ova o Bottazzino, della stessa provenienza, consorti le possidenze del signor Negri Giacomo Antonio, il signor Paolo e Marziano Carnevale e la strada detta di servitù, della superficie di ettari 2 02 51, in mappa al n. 2911	2,856 10	285 61	25
310	Idem	Aratorio vitato, regione Albera o S. Maria, della stessa provenienza, consorti le proprietà del signor Saldini Carlo, Zerba Pietro e la strada pubblica, della superficie di ettari 1 75 35, in mappa al n. 3959	3,710 70	371 07	25
311	Idem	Aratorio vitato, regione Albera Stella, della stessa provenienza; consorti i fratelli Crespi da due parti, la Parrocchiale di Castelnuovo e la proprietà del signor Scarabelli Francesco, della superficie di are 52 08, in mappa al n. 4534	635 40	63 54	10

AVVERTENZE.

Per essere ammesso agli incanti si dovrà comprovare d'aver depositato in una Cassa dello Stato e preferibilmente in quella dell'uffizio di registro di Tortona il decimo del prezzo dei lotti che si vogliono acquistare e che trovasi accennato a lato di ciascun lotto alla colonna 2ª. Tale deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico od in titoli di cui all'art. 17 della legge 15 agosto 1867 al valore nominale.

L'aggiudicatario poi dovrà depositare per ogni lotto alla Cassa del predetto uffizio entro dieci giorni decorribili da quello dell'aggiudicazione ed in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, una somma corrispondente al 5 per 0/0 (cinque per cento) del prezzo di vendita di ogni lotto, salva la liquidazione definitiva.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore dell'importo segnato per ciascun lotto nella colonna 3ª.

Saranno ammesse anche offerte per procura nei modi e termini fissati dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento che fa seguito alla succitata legge.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Tanto il prezzo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili, che i due ventesimi del prezzo di deliberamento dovranno essere pagati nella cassa dell'ufficio suindicato entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione.

Gli altri dieciotto ventesimi del prezzo saranno pagati in 18 eguali rate annuali coll'interesse scalare del sei per cento dal giorno dell'aggiudicazione.

Sarà dato l'abbuono del 7 per cento sulle rate anticipate all'atto del pagamento dei due primi ventesimi a saldo del prezzo d'aggiudicazione, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno pure dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Alessandria, 26 ottobre 1867.

3339 — *Il direttore* Ferrari.

Direzione demaniale di Foggia.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 10 novembre prossimo alle ore 9 antimeridiane nell'uffizio della Direzione suddetta e coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale o di chi per esso, e di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà agli atti d'incanto per pubblica gara e col metodo della candela, per l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ultimo maggiore offerente, degli stabili infra indicati, e descritti nella Tabella di cui un estratto autentico coi relativi documenti trovasi depositato presso l'uffizio procedente.

L'asta si aprirà sul prezzo d'estimo dei singoli lotti, non tenuto calcolo del valore presuntivo delle scorte vive e morte esistenti nel fondo, che dovrà essere pagato seguita l'aggiudicazione, e nel modo qui appresso indicato.

Gli attendenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare presso l'uffizio procedente, o far fede di aver depositato in una cassa erariale, il decimo del prezzo per il quale gl'incanti sonosi aperti. Tale deposito potrà farsi anche in titoli del debito pubblico, o in titoli emessi dal Governo in virtù dell'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, al valore nominale.

L'acquisitore nel termine di dieci giorni dal seguito deliberamento dovrà versare due ventesimi del prezzo d'aggiudicazione, e gli altri diciotto ventesimi saranno pagati in 18 eguali rate annuali, coll'interesse a scalare del 6 per 0/0 dal giorno dell'aggiudicazione. Dovrà contemporaneamente ai due primi ventesimi pagare anche lo importo presuntivo delle scorte ed altre cose mobili che si vendono col fondo, non che la somma di L. . . . in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizione ipotecaria, salvo liquidazione e regolazione.

In acconto dello importo dei due ventesimi del prezzo, sarà computata la somma del deposito per ammissione all'asta, sempre che il medesimo, ove fosse stato fatto in titoli del debito pubblico, sia convertito entro gli stessi dieci giorni, nei titoli di cui è cenno nell'articolo 17 della citata legge 15 agosto 1867.

Non si farà luogo a deliberamento se non si abbiano almeno le offerte di due concorrenti; nè proclamatasi l'aggiudicazione, si ammetteranno successive offerte di aumento sul prezzo di essa.

La vendita è regolata inoltre dalle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui è lecito a chiunque prendere visione nella segreteria dell'uffizio procedente.

I beni che si pongono in vendita sono i seguenti e siti nel comune di Foggia.

Numero	Descrizione dei lotti	Estensione Ettare	Are	Cent.	PREZZO estimativo Lire	C.
	Padri Scolopi di Foggia.					
51	Fondaco, vico Santa Chiara, n. 5, art. 677, lire 47 81	»	»	»	910	01
52	Fondaco lamiato, vico Ginnai, n. 13, art. 677, lire 47 81	»	»	»	8 1	55
53	Idem vico Scopari, n. 16, art. 677, lire 47 81	»	»	»	359	24
54	Camera alla romana, strada Graticola, n. 59, art. 677, lire 86 06	»	»	»	1,837	43
55	Grotta, strada Graticola, n. 59, art. 677, lire 31 88	»	»	»	993	34
56	Due case matte a tetto, strada Graticola, n. 38, art. 677, lire 111 50	»	»	»	2,198	53
57	Grotta lamiata, strada Graticola, n. 39, art. 677, lire 51	»	»	»	687	77
58	Casa terranea a tetto, vico San Lorenzo, n. 2, art. 677, lire 57 38	»	»	»	1,160	78
59	Casa matta a tetto, vico Martire, n. 1, art. 677, lire 54 18	»	»	»	1,244	25
60	Camera alla romana con alcova, strada Salomone, n. 43, art. 677, lire 85 68 . .	»	»	»	2,315	67
61	Grotta lamiata, strada Salomone, n. 42, art. 677, lire 54 18	»	»	»	1,547	09
62	Fondaco e dietro fondaco a tetto, strada del Carmine, n. 12, art. 677, lire 105 12	»	»	»	2,109	86
63	Fossa per cereali, n. 7, piano della Croce, art. 677, lire 66 99	»	»	»	1,343	39
64	Fossa idem n. 1, idem art. 677, lire 9 55	»	»	»	192	03
65	Fossa idem n. 3, idem art. 677, lire 28 71	»	»	»	575	84
66	Fossa idem n. 7, idem art. 677, lire 66 99	»	»	»	1,343	39
67	Fossa idem n. 1, idem art. 677, lire 9 57	»	»	»	192	03
68	Fossa idem n. 5, idem art. 677, lire 47 85	»	»	»	959	64
69	Terreno sativo, art. 1341, lire 54 19	1	85	18	1,408	85

Foggia, 20 ottobre 1867.

3309 — Per la Direzione *Il Segretario demaniale*: D'Alessandro.

Direzione demaniale di Foggia.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 10 novembre pross. alle ore 8 antimeridiane nell'uffizio di registro di Lucera e coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale o di chi per esso, e di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà agli atti d'incanto per pubblica gara e col metodo della candela, per l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ultimo maggiore offerente, degli stabili infra indicati, e descritti nella Tabella, di cui un estratto autentico coi relativi documenti trovasi depositato presso l'ufficio procedente.

L'asta si aprirà sul prezzo d'estimo dei singoli lotti, non tenuto calcolo del valore presuntivo delle scorte vive e morte esistenti nel fondo, che dovrà essere pagato seguita l'aggiudicazione, e nel modo qui appresso indicato.

Gli attendenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare presso l'uffizio procedente, o far fede di aver depositato in una cassa erariale, il decimo del prezzo per il quale gl'incanti sonosi aperti. Tale deposito potrà farsi anche in titoli del debito pubblico, o in titoli emessi dal Governo in virtù dell'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, al valore nominale.

L'acquisitore nel termine di dieci giorni dal seguito deliberamento dovrà versare due ventesimi del prezzo d'aggiudicazione, e gli altri diciotto ventesimi saranno pagati in 18 eguali rate annuali, coll'interesse a scalare del 6 per 0/0 dal giorno dell'aggiudicazione. Dovrà contemporaneamente ai due primi ventesimi pagare anche lo importo presuntivo delle scorte ed altre cose mobili che si vendono col fondo, non che la somma di L. . . . in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizione ipotecaria, salvo liquidazione e regolazione.

In acconto dello importo dei due ventesimi del prezzo, sarà computata la somma del deposito per ammissione all'asta, sempre che il medesimo, ove fosse stato fatto in titoli del debito pubblico, sia convertito entro gli stessi dieci giorni, nei titoli di cui è cenno nell'articolo 17 della citata legge 15 agosto 1867.

Non si farà luogo a deliberamento se non si abbiano almeno le offerte di due concorrenti; nè proclamatasi l'aggiudicazione, si ammetteranno successive offerte di aumento sul prezzo di essa.

La vendita è regolata inoltre dalle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui è lecito a chiunque prendere visione nella segreteria dell'uffizio procedente.

I beni che si pongono in vendita sono i seguenti e siti nel comune di Lucera.

Numero	Descrizione dei lotti	Estensione Ettare	Are	Cent.	PREZZO estimativo Lire	C.
	Padri Scolopi di Foggia — Circondario di Foggia — Comune di Lucera.					
11	Fondaco lamiato, con divisione a fabbrica, Porta della Croce, lire 89 25 . . .	»	»	»	1,866	34
12	Quartino di due stanze e cucina, ivi, lire 89 25	»	»	»	2,072	66
13	Camera e fondaco lamiato, strada Casselli, n. 14 e 15, lire 79 69	»	»	»	1,946	57
14	Fondaco lamiato, ivi, n. 16, lire 41 44	»	»	»	918	20
15	Camera superiore a lamia, ivi, n. 17, lire 38 25	»	»	»	848	05
16	Fondaco lamiato, strada Carpentieri, lire 47 82	»	»	»	1,257	60
17	Due camere superiori a tetto, ivi, lire 76 50	»	»	»	1,754	62
18	Camera superiore a tavolato, ivi, lire 54 19	»	»	»	1,184	79
19	Camera superiore a lamia, Recinto largo Lecce, lire 41 44	»	»	»	866	62
20	Fondaco a tetto, strada San Giovanni, lire 52 59	»	»	»	1,099	75
21	Baracca, vico le Mura, lire 28 69	»	»	»	600	30
22	Due fondaci a tetto, l'uno nell'altro con cortile, Porta Sansevero, lire 98 82 .	»	»	»	2,066	28
23	Piccola camera a tavolato con piccolo fondachetto di sotto, strada dell'Olmo, lire 51	»	»	»	1,237	91
24	Fondaco lamiato, strada Carpentieri, lire 47 81	»	»	»	1,795	57
25	Fossa per conservare generi, Largo delle Chianche, lire 9 56	»	»	»	199	81

Foggia, 20 ottobre 1867.

3310 — Per la Direzione suddetta *Il Segretario demaniale*: D'Alessandro.

Direzione demaniale di Foggia.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 10 novembre prossimo alle ore 8 antimeridiane nell'uffizio di registro di Lucera e coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale o di chi per esso, e di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà agli atti d'incanto per pubblica gara e col metodo della candela, per l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ultimo maggiore offerente, degli stabili infra indicati, e descritti nella tabella di cui un estratto autentico coi relativi documenti trovasi depositato presso l'uffizio procedente.

L'asta si aprirà sul prezzo d'estimo dei singoli lotti, non tenuto calcolo del valore presuntivo delle scorte vive e morte esistenti nel fondo, che dovrà essere pagato seguita l'aggiudicazione, e nel modo qui appresso indicato.

Gli attendenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare presso l'uffizio procedente, o far fede di aver depositato in una cassa erariale il decimo del prezzo per il quale gl'incanti sonosi aperti. Tale deposito potrà farsi anche in titoli del debito pubblico, o in titoli emessi dal Governo in virtù dell'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, al valor nominale.

L'acquisitore nel termine di dieci giorni dal seguito deliberamento dovrà versare due ventesimi del prezzo d'aggiudicazione, e gli altri diciotto ventesimi saranno pagati in 18 eguali rate annuali, coll'interesse a scalare del 6 per 0[0 dal giorno dell'aggiudicazione. Dovrà contemporaneamente ai due primi ventesimi pagare anche lo importo presuntivo delle scorte ed altre cose mobili che si vendono col fondo, non che la somma di L. . . . in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizione ipotecaria, salvo liquidazione e regolazione.

In acconto dello importo dei due ventesimi del prezzo, sarà computata la somma del deposito per ammissione all'asta, sempre che il medesimo, ove fosse stato fatto in titoli del debito pubblico, sia convertito entro gli stessi dieci giorni, nei titoli di cui è cenno nell'articolo 17 della citata legge 15 agosto 1867.

Non si farà luogo a deliberamento se non si abbiano almeno le offerte di due concorrenti; nè proclamatasi l'aggiudicazione, si ammetteranno successive offerte di aumento sul prezzo di essa.

La vendita è regolata inoltre dalle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui è lecito a chiunque prendere visione nella segreteria dell'uffizio procedente.

I beni che si pongono in vendita sono i seguenti e siti nel comune di Lucera

Numero	Descrizione dei lotti	Estensione Ettare	Are	Cent.	PREZZO estimativo Lire C.
	Mensa vescovile di Sansevero.				
1	Soprano e sottano, strada le Mura, confinante a settentrione con Nicastri, lire 60 57	»	»	»	1,416 83
2	Casa terranea coverta a tetto, Olmo Morragrugno, lire 28 69	»	»	»	671 43
3	Pianterreno a tetto, strada Olmo, confina con eredi Scisciola a settentrione, lire 54 19	»	»	»	1,267 63
4	Pianterreno a tetto, strada Olmo, confina con l'antecedente, lire 41 64	»	»	»	969 03
5	Due pianterreni uno nell'altro, strada Olmo, lire 52 59	»	»	»	1,230 21
6	Un pianterreno, strada Olmo, confinante con Curato, lire 38 25	»	»	»	894 87
7	Id. San Giacomo e San Leonardo, lire 31 87	»	»	»	745 53
8	Id. id., lire 38 25	»	»	»	894 87
9	Id. id., lire 44 63	»	»	»	1,044 13
10	Inferiore di casa, al vico Stradolla, confinante con Nicastri, lire 57 38	»	»	»	1,342 20

Foggia, 20 ottobre 1867.

Per la Direzione suddetta
Il Segretario demaniale: D'Alessandro.

3311

Intendenza provinciale delle finanze
per la provincia del Polesine.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 27 novembre 1867, ed occorrendo nei giorni successivi, si procederà nell'ufficio municipale di Massa ad un pubblico incanto coll'intervento del signor intendente di finanza, o di chi ne farà le veci e coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale pei beni ecclesiastici, per deliberare al miglior offerente la vendita di beni procedenti dall'asse ecclesiastico e pervenuti al Demanio in virtù delle leggi 7 luglio 1866 n° 3036, e 15 agosto 1867 n° 3848.

I beni che si porranno in vendita sono qui sotto elencati e suddivisi in dodici lotti, quali sono:

Lotto 62.

Casa presso la chiesa di Santo Stefano, marcata col numero civico 27*b*, nell'abitato di Massa. Distinta in censo col n° 578 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 0 14, e colla rendita censibile di austriache lire 21 62.

Lotto 63.

Casa sottoposta alla chiesa, di tre stanze al piano terreno ad uso di botteghe, e tre superiormente in istato civile, segnata col numero civico 27*a*, nell'abitato di Massa. Distinta in catasto col numero 572 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 0 07, e colla rendita censibile di austriache lire 46 57.

Lotto 64.

Bottega sottoposta alla chiesa consistente in un solo locale ed avente comunicazione colla piazza di Massa, segnata al numero civico 27*c*, marcata in censo col mappale numero 570, colla superficie di pertiche censuarie 0 03, e colla rendita censibile di austriache lire 26 61.

Lotto 65.

Aratorio arborato e vitato sito in Bariano, comune di Castelnovo. Distinto in catasto coi numeri 335 e 1454 di mappa, avente la superficie di pertiche censuarie 3 10, colla rendita censibile di austriache lire 6 61.

Lotto 66.

Casa di due piani situata nella piazza di Bariano, comune di Castelnovo, con terreno annesso arborato e vitato. Descritta in catasto ai numeri 65 e 66 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 1 62, colla rendita censibile di austriache lire 27 18.

Lotto 67.

Aratorio arborato e vitato con casa colonica in Bariano presso l'oratorio dei Sabbioni, comune di Castelnovo. Distinto in catasto coi numeri 67 e 68 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 1 48, e colla rendita censibile di austriache lire 31 89.

Lotto 68.

Fondo denominato Canala vicino alla chiesa di San Pietro in Valle, di qualità aratorio e prativo. Distinto in catasto col numero 2013 di mappa, avente la superficie di pertiche censuarie 11 18, e colla rendita censibile di austriache lire 41 93.

Lotto 69.

Fondo denominato Canala, aratorio e prativo nel comune di San Pietro in Valle. Distinto in censo col numero 2192 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 10 92, e colla rendita censibile di austriache lire 26 32.

Lotto 70.

Fondo aratorio e prativo denominato Canala, nel comune di San Pietro in Valle. Distinto in censo col numero 1710 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 11 94, e colla rendita censibile di austriache lire 44 77.

Lotto 71.

Campagna detta Bertoncella con fabbriche rusticali di recente costruzione, di qualità aratorio arborato, vitato e prativo, nel comune di San Pietro in Valle. Descritta in catasto ai n. 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 e 1921 di mappa, avente la superficie complessiva di pertiche censuarie 171 48, colla rendita censibile di austriache lire 908 83.

Lotto 72.

Fondo denominato Livello Fabretti, aratorio e prativo, posto vicino alla chiesa nel comune di San Pietro in Valle. Distinto in catasto coi numeri 2044 e 2045 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 20 67 e colla rendita censibile di austriache lire 58 35.

Lotto 73.

Due case adiacenti alla chiesa di Ceneselli con terreno ad uso di ortaglia. Distinte in catasto coi numeri 186 e 250 di mappa, colla superficie di pertiche censuarie 1 99, e colla rendita censibile di austriache lire 84 30.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, alle condizioni sottospecificate ed aperta sui dati di stima seguenti:

Lotto		Importo
62° lotto	ital. L.	1,430 69
63° lotto	»	3,221 05
64° lotto	»	1,421 »
65° lotto	»	229 98
66° lotto	»	744 67
67° lotto	»	873 51
68° lotto	»	1,356 97
69° lotto	»	854 45
70° lotto	»	1,458 28
71° lotto	»	27,896 68
72° lotto	»	1,991 47
73° lotto	»	2,373 79

Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato in una cassa dello Stato a garanzia della propria offerta il decimo del prezzo di grida. Il deposito potrà essere anche fatto in titoli del debito pubblico, od in titoli di cui all'articolo 17 della legge 15 agosto 1867 a valor nominale.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo estimativo dei beni, e non potranno essere minori di italiane lire 10, pei lotti n. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 72; di italiane lire 25, pei lotti n. 63 e 73; e di italiane lire 100, pel lotto n° 71.

Al primo incanto non si potrà procedere ad aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Saranno ammesse anche offerte per procura, e le procure dovranno essere autentiche e speciali.

Se saranno fatte e presentate offerte a nome di più persone, queste s'intenderanno solidariamente obbligate.

L'offerente per persone da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito, e sarà sempre garante solidale della medesima.

Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nei termini e modi prescritti, o dichiarasse persone incapaci, o non legittimamente autorizzate, o le persone dichiarate non accettassero l'aggiudicazione nel termine di tre giorni, l'aggiudicatario sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

L'aggiudicazione sarà definitiva salvo l'approvazione della Commissione provinciale, e non saranno ammessi ulteriori aumenti sul prezzo di essa.

Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, il compratore dovrà versare nella Cassa di finanza in Rovigo, il decimo del prezzo di aggiudicazione ed in acconto della somma sarà imputato da parte della Regia finanza il deposito fatto a garanzia dell'offerta, semprechè il medesimo, ove fosse stato eseguito in titoli del debito pubblico, sia dall'aggiudicatario convertito nei titoli accennati all'articolo 17 della legge 15 agosto 1867.

Nello stesso termine di giorni dieci l'aggiudicatario dovrà depositare la somma che risulterà a di lui carico a titolo di spese d'asta, ed in conto delle tasse di trapasso e di cui gli sarà data notizia all'atto dell'aggiudicazione.

Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati a rate eguali in anni 18, coll'interesse scalare del 6 per cento, e verso diritto dell'amministrazione demaniale di prendere una iscrizione ipotecaria sui beni venduti a garanzia del completo pagamento del prezzo d'acquisto.

Sarà fatto l'abbuono del 7 per 100 sulle rate che fossero antecipate all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per 100 a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

La proprietà dei beni s'intenderà trasferita nel compratore colle sue conseguenze dal giorno della seguita aggiudicazione, salvo l'approvazione della Commissione provinciale, e sotto la condizione che l'aggiudicatario adempia agli obblighi assunti.

Altre condizioni si contengono nei capitolati generali e speciali d'asta, dei quali resta libera agli aspiranti l'ispezione presso questa Intendenza di finanza, fino al giorno dell'asta, durante l'orario d'ufficio, e presso l'ufficio municipale di Massa nel giorno dell'asta.

Rovigo, li 22 ottobre 1867.

L'Intendente delle finanze
Laurin.

3341

Direzione demaniale di Alessandria.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì, 22 novembre prossimo venturo avanti la Sottoprefettura di Acqui, si procederà ai pubblici incanti mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine per l'aggiudicazione al miglior offerente dei beni infradescritti passati al Demanio in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto ultimo scorso, componenti i lotti dal n. 329 al n. 339 inclusivo dell'elenco terzo, già stato pubblicato, il quale elenco e gli estratti delle tabelle, insieme ai relativi capitolati d'asta, trovansi ostensibili in ogni giorno presso la suddetta Sottoprefettura dalle 9 del mattino alle 4 pomeridiane.

Numero dei lotti	COMUNE ove sono situati i beni	DESCRIZIONE DEI BENI	Importo del prezzo sul quale verrà aperta l'asta	Decimo del prezzo da depositare per essere ammessi all'asta	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
			1.	2.	3.
329	Acqui	Campo aratorio, regione Rosugnolo, proveniente dal Capitolo della cattedrale d'Acqui; consorti il signor conte Lupi di Moirano, il signor conte Roberti ed il signor Bistolfi Angelo; della superficie di ettari 1 98 43, in mappa alli numeri 363 e 368	5,603 50	560 35	50
330	Idem	Tenimento, detto di S. Calosso, regione S. Calosso, della stessa provenienza, composto di campi, prati, canneto e vigna, con fabbricato rustico entrostante; consorti la strada detta Scapaduja, Mignone Carlo Giuseppe, avv. Accusani, la strada detta Valloria, Solia Battista e sacerdote Bistolfi; della superficie di ettari 7 99 84, in mappa alli numeri 954, 955 e 132. Sul detto tenimento trovansi delle scorte del presunto valore di L. 1600.	18,892 35	1,889 24	100
331	Idem	Campo aratorio, regione Fornace, della stessa provenienza, consorti il signor avv. Braggio, eredi Tarchetti e la strada di Moirano, della superficie di are 53 49, in mappa al numero 129 1[3	1,485 90	148 59	10
332	Idem	Campo aratorio, regione Fontanelle, della stessa provenienza, consorti Berruti, la strada tendente al molino ed il signor Tosi, della superficie di are 91 37, in mappa alli numeri 271, 272, 273	3,158 80	315 88	25
333	Idem	Campo e vigna, regione Rosaro, della stessa provenienza, consorti signor Zanoletti Francesco, arciprete Olivieri e Carassa Pietro, della superficie di ettari 1 62 23, in mappa al numero 374	4,518 80	451 88	25
334	Idem	Orto, cinto da muro a tre lati e diviso in due parti da altro muro, con annesso fabbricato rurale, regione Madonnina, della stessa provenienza, consorti eredi Porta Gerolamo, conte Blesi, cav. Bruno e la via della Madonnina a due parti, della superficie di are 7 24, in mappa al numero 171	2,771 20	277 12	25
335	Idem	Vigna, regione Faetta o Monterosso, della stessa provenienza, consorti i beni della Parrocchia di Cavatore, Moise Ottolenghi, la strada detta dei Cavalleri e Caratti Domenico, della superficie di are 94 39, in mappa al numero 43	1,423 80	142 38	10
336	Idem	Vigna, regione Monterosso, della stessa provenienza, consorti la strada detta dei Cavalleri, Morando Giovanni, Trifaldino Giuseppe e Caratti Giuseppe, della superficie di are 66 80, in mappa al numero 1057	1,052 60	105 26	10
337	Idem	Bosco ceduo, con casotto entrostante in muratura, composto di una camera al pian terreno ed altra al superiore, nella regione Calonie, della stessa provenienza, consorti Roia Francesco, la Parrocchia di San Lorenzo, Bellati Luigi, eredi Tarchetti, Garbarino Guido, Bellati Carlo, Ivaldi Paolo, Bonziglia Giuseppe, Caratti Lorenzo e notaio Baccalario Giuseppe, della superficie di ettari 30 02 82, in mappa al numero 40	9,324 60	932 46	50
338	Idem	Campo arativo, regione Argine, della stessa provenienza, consorti la strada vicinale a due lati ed il signor conte Blesi Luca; della superficie di are 66 14, in mappa al numero 442	1,971 30	197 13	10
339	Idem	Campo arativo, regione Barbato, della stessa provenienza, consorti a due lati Gardini Nicolao, il capitolo stesso per beni enfiteutici, il signor conte Vezzi di Nizza ed il signor marchese Scatti, della superficie di ettari 1 01 20, in mappa al numero 411	2,405 45	240 55	25

AVVERTENZE.

Per essere ammesso agli incanti si dovrà comprovare d'aver depositato, in una cassa dello Stato e preferibilmente in quella dell'ufficio del registro di Acqui, il decimo del prezzo dei lotti che si vogliono acquistare e che trovasi accennato a lato di ciascun lotto alla colonna 2ª. Tale deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico od in titoli di cui all'articolo 17 della legge 15 agosto 1867 al valore nominale.

L'aggiudicatario poi dovrà depositare per ogni lotto alla cassa del predetto ufficio entro dieci giorni decorribili da quello dell'aggiudicazione ed in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, una somma corrispondente al 5 per cento del prezzo di vendita di ogni lotto, salva la liquidazione definitiva.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore dell'importo segnato per ciascun lotto nella colonna 3ª.

Saranno anche ammesse offerte per procura nei modi e termini fissati dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento che fa seguito alla succitata legge.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Tanto il prezzo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili, che i due ventesimi del prezzo di deliberamento dovranno essere pagati nella cassa dell'ufficio suindicato entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione.

Gli altri diciotto ventesimi del prezzo saranno pagati in 18 eguali rate annuali coll'interesse scalare del sei per cento dal giorno dell'aggiudicazione.

Sarà dato l'abbuono del 7 per cento sulle rate anticipate all'atto del pagamento dei due primi ventesimi a saldo del prezzo d'aggiudicazione, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno pure dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Alessandria, 26 ottobre 1867.

Il Direttore
Ferrari.

3340

Provincia di Messina.

Si fa noto al pubblico che il giorno 17 novembre alle ore 9 antim. si procederà presso l'ufficio della Prefettura di Messina alla vendita dei beni sottodescritti:

Numero dell'elenco	N° d'ordine generale delle tabelle	Designazione dei lotti	COMUNE	VALORE del lotto	DEPOSITO per guarentigia delle offerte	MINIMO delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
		Immobili provenienti dal soppresso Monastero di Monte Vergine in Messina.				
	138	Tenimento di case composto di botteghe e due piani superiori, site nel largo dei quattro Cavallucci	Messina	44,671 07	4,467 10	100 »
	149	Altro tenimento di case composto di due botteghe e due piani superiori, in contrada strada della Provvidenza	»	10,869 93	1,086 99	50 »
	150	Corpo di case composto di due botteghe, un magazzino e due piani superiori, siti piano San Domenico	»	4,505 93	450 59	25 »
	151	Corpo di case composto di botteghe ed un quarto superiore, sito strada Bisolari	»	10,083 73	1,008 37	50 »
	137	Tenimento di case composto di botteghe e quartino superiore, sito strada San Crispino	»	3,144 73	314 47	25 »
	136	Altro composto di una bottega, un magazzino, un terraneo e piano superiore, sito nella strada San Francesco	»	6,211 87	621 18	50 »
	135	Altro composto di terraneo ed un quarto superiore, sito nella strada di San Paolo dei Disciplinanti	»	4,873 60	487 36	25 »
	142	Casa terranea di un sol membro, sita a San Leone	»	240 33	24 03	10 »

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto avrà luogo per pubblica gara e col sistema dell'estinzione delle candele nel modo prescritto dall'art. 104 del precitato regolamento.
2. Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato a cauzione dell'offerta in una delle casse dello Stato in contanti o in titoli del Debito pubblico o in quelli che il R. Governo sarà per emettere a forma dell'art. 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gl'incanti.
3. Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli art. 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.
4. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
5. L'aggiudicazione sarà diffinitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
6. Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ecc. ecc., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 0[0 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione.
7. Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, si troveranno depositati nell'ufficio ove avrà luogo l'incanto, ostensibili ai concorrenti.

Messina, 11 ottobre 1867.

Il Direttore
Pompeiani.

3371

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE IN MILANO

Presso la regia sotto-prefettura di Bobbio e nei giorni stabiliti nel sottoposto elenco si aprirà alle ore 10 antimeridiane l'incanto per la vendita dei beni demaniali infradescritti.

L'asta seguirà mediante pubblica gara col metodo delle candele, avvertendo che l'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno accettati aumenti sul prezzo dopo proclamata l'aggiudicazione.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non comproverà di avere depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo, pel quale è aperto l'incanto del lotto a cui aspira. Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del debito pubblico, od in titoli di cui all'articolo 17 della legge 15 agosto 1867 al valor nominale.

Presso la medesima regia sotto-prefettura, ove si terranno le aste, trovansi ostensibili, durante l'orario d'ufficio, gli estratti delle tabelle dei lotti, i documenti relativi, nonchè i capitolati d'asta.

Saranno ammesse offerte anche per procura purchè siano queste autentiche e speciali.

L'offerente per persona da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito, ovvero, al più tardi, entro tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con firme autenticate da notaio, rimanendo del resto egli sempre garante solidale colla persona dichiarata.

Entro dieci giorni dalla seguìta aggiudicazione il deliberatario dovrà versare nella cassa dello Stato, designata dal relativo capitolato, il decimo del prezzo di delibera, nonchè l'importo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, nella somma, ove esistano, indicata nell'apposita colonna del sottoposto elenco.

In acconto di queste somme sarà imputato il deposito fatto a garanzia dell'offerta, semprechè il medesimo, ove fosse stato eseguito in titoli del debito pubblico, sia dall'aggiudicatario convertito nei titoli accennati all'articolo 17 della legge 15 agosto 1867.

Nello stesso termine di dieci giorni l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per cento del prezzo di delibera in conto delle spese d'asta, delle tasse di trapasso, di trascrizione ed iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione e regolazione.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 10, quando il prezzo è inferiore alle lire 2000; di lire 25, sino alle lire 5000; di lire 50, sino alle lire 10,000; di lire 100, sino alle lire 50,000; di lire 200, sino alle lire 100,000; di lire 500, per ogni somma maggiore.

L'aggiudicazione al primo incanto non può seguire, se non si avranno almeno offerte di due concorrenti.

Per la situazione dei beni a vendersi, pel prezzo estimativo sul quale si apriranno gl'incanti, per l'ammontare del deposito a farsi dagli aspiranti, nonchè per ogni altra più precisa indicazione, si riporta all'elenco che segue.

Gl'incanti e le vendite s'intenderanno infine eseguite sotto le discipline tutte portate dalla legge 15 agosto 1867, n° 3848 e del relativo regolamento pubblicato con decreto 22 stesso mese, n° 3852.

ELENCO

N° progressivo dei lotti	Giorno dell'incanto	Ufficio presso cui ha luogo l'incanto	Numero delle tabelle approvate	Provincia di Pavia — Circondario (in cui sono posti i beni a vendersi)	Provincia di Pavia — Comune (in cui sono posti i beni a vendersi)	Descrizione dello stabile	Superficie locale Pert.	Superficie locale Tav.	Superficie legale Ett.	Superficie legale Are	Superficie legale Cent.	Estimo censuario in lire	Prezzo d'incanto	Importo del deposito d'incanto	Minimo della offerta in aumento	Prezzo delle scorte vive e morte ed altre cose mobili	Diritti e pesi inerenti al fondo	Osservazioni
1	11 novembre		127		-	Casa civile con aratório e giardino annesso, sito nella via San Nicola in Bobbio, senza numero di mappa. .	»	»	»	15	»	2,000 »	933 37	93 38	10 »	»	»	Affittata verbalmente per lire 80.
2	Id.		128			Piccola terra coltiva, sita a Roncofredo, al numero 1774 di mappa.	»	»	»	10	12	20 »	13 »	1 30	10 »	»		Id. per lire 1.
3	Id.		129			Terra coltiva alla regione Profe, detta Campo della Madonna, al numero 1577 di mappa.	»	»	»	42	»	265 »	222 65	22 26	10 »	»	»	Id. per lire 13 50.
4	Id.		130			Terra coltiva alla regione Vacana, ai numeri 2803 e 2804 di mappa.	»	»	»	28	»	140 »	80 15	8 02	10 »	»	»	Id. per annue lire 7.
5	12 novembre		131			Due terre coltive, denominate Pezzalunga e Pianelli, ai numeri 4613 e 4618 di mappa	»	»	»	42	24	240 »	524 40	52 44	10 »	»	»	Id. a staia 3 di frumento ed altri appendizii, valutate in lire 36.
6	Id.		132			Terra vignata della Sciolla, al numero 4217 di mappa .	»	»	»	78	»	1,600 »	1,165 13	116 51	10 »	»	12 »	Annua prestazione per messe a favore della cappellania corale di San Paolo. Concessa a mezzadria verbale per la presunta netta corrisponsione di lire 80.
7	Id.	Bobbio R. sotto-prefettura	133	Bobbio	Bobbio	Piccola casa rustica, alla regione Portogazza, composta di un piano a tre membri oltre il terreno, e piccolo orto annesso, senza numero di mappa	»	»	»	3	»	600 »	1,009 40	100 94	10 »	»	»	La casa e orto sono affidati verbalmente per lire 30 caduno.
8	Id.		134			Possessione detta Brada, composta di seminativi, prativi e vigneti, con casa colonica entrostante, senza numero di mappa	»	»	6	60	»	12,800 »	12,341 »	1,234 10	100 »	536 »	»	Concesso a mezzadria, con una rendita netta presunta di lire 640.
9	13 novembre		135			Possessione detta proprietà Campi, coltiva, vignata e prativa, con fabbricati entrostanti, parte civile e rustico, senza numero di mappa	»	»	8	70	»	14,600 »	13,497 87	1,349 79	100 »	577 60	48 »	Prestazione annua frumentaria di staia 6 grano, al capitolo della cattedrale di Bobbio. Concessa a mezzadria per la rendita presunta di lire 700.
10	Id.		136			Possessione detta proprietà la Croce, seminativa, boschiva, gerbida, con casa colonica entrostante, senza numero di mappa	»	»	16	»	»	6,000 »	4,820 67	482 07	25 »	421 »	»	Concessa a mezzadria verbale, la cui rendita presunta è di lire 250.
11	Id.		137			Terreni prativi, irrigatorii, lungo il fiume Trebbia, alla regione Portagazza, senza numero di mappa. . . .	»	»	1	44	»	1,800 »	9,677 27	967 73	50 »	»	»	Concessi ad affitto verbale per l'annuo canone netto di lire 400.

Dall'ufficio dell'ispettore del demanio e tasse del V circolo, Pavia 21 ottobre 1867.

Pel direttore
L'ispettore delegato — ALTOMARE.

3349

Direzione compartimentale del demanio e delle tasse sugli affari di Aquila degli Abruzzi

Si previene il pubblico che nel giorno 20 del prossimo venturo mese di novembre alle ore 10 antimeridiane in Avezzano nel locale della sotto-prefettura coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale e di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà alla vendita dei seguenti fondi descritti nell'elenco n° 4, inserito al supplemento del *Bollettino di prefettura di Aquila*, n° 10, nel 12 ottobre 1867.

Numero progressivo dell'elenco	Numero d'ordine della tabella	Comune e provenienza	Indicazione del fondo	Indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo — Servitù, diritto d'uso, d'usufrutto, di passaggio e simili	Indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo — Canoni enfiteutici, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni	Superficie in misura legale — Ettari	Are	Centiare	Superficie in antica misura locale — Copp.	Dest.	Prezzo dello stabile su cui si aprirà l'incanto	Valore presunto delle cose mobili poste nel fondo
58	283	Pescina, canon. vacante nella cattedrale de' Marsi	Terreno seminatorio rigabile in contrada la Pietra	»	»	1	18	72	26	50	2,878 45	»
59	284	Id.	Simile canapinato, in contrada Atrano	»	»	»	85	84	8	»	1,538 98	»
60	286	Pescina, canonicato di Pietro Andrea	Simile rigabile, in contrada Civita . .	»	»	»	40	44	9	02	1,254 20	»
61	287	Id.	Seminatorio canapinato in detta contrada, descritto al detto articolo e sezione, numero 97	»	»	»	27	29	6	14	924 30	»
62	288	Id.	Terreno seminatorio canapinato, in contrada Chiusa d'Orto	»	»	»	42	»	9	87	1,116 60	»
63	289	Id.	Simile rigabile, in contrada Nocicchia .	»	»	»	50	66	11	31	540 90	»
64	290	Id.	Simile rigabile, in contrada Civita . .	»	»	»	35	86	8	»	918 30	»
65	291	Id.	Simile a secco, in contrada Santa Sabina	»	»	»	8	96	2	»	49 90	»
66	292	Id.	Simile rigabile, in contrada Passo di Luna	»	»	»	96	32	21	50	533 50	»
67	293	Pescina, chiesa cattedrale de' Marsi	Simile rigabile in contrada Sodine . .	»	»	»	35	40	7	85	1,585 »	»

La vendita sarà fatta secondo la detta legge del 15 agosto 1867, numero 3848, a norma del successivo regolamento 22 detto mese, numero 3852, ed in base al capitolato di oneri, alligata ad ogni tabella di valutazione, ostensibili nell'ufficio procedente alla vendita, dal dì della pubblicazione del presente avviso fino al giorno degli incanti, e dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Per essere ammesso all'asta deve l'aspirante presentare al signor sotto-prefetto, o a chi per lui, appena apertosi il procedimento della vendita, il documento del fatto deposito in ragione del decimo del prezzo presso una cassa dello Stato.

Il metodo sarà ad estinzione di candela vergine e non si procederà all'incanto se non vi siano almeno due aspiranti.

Ogni offerta in aumento non può essere minore di lire 10 pei fondi esposti venali pel valore di lire 2000, di lire 25 da 2000 a 5000, di lire 50 da 5000 a 10,000, di lire 100 da 10,000 a 50,000, di lire 200 da 50,000 a 100,000, di lire 500 da 100,000 in sopra.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Le condizioni della vendita risultano dalla legge, dal regolamento e dai capitolati di sopra indicati e qui si accennano le principali, cioè:

1. Essa sarà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi pesi, e nello stesso stato e forma con cui si teneva dall'ente ecclesiastico e siccome è passato al demanio, il quale non assume altra responsabilità che nei semplici casi di evizione, la quale privi l'aggiudicatario di tutto o di parte del fondo venduto.

2. Oltre il prezzo di aggiudicazione, deve sempre il compratore uniformarsi all'articolo 112 del regolamento, ed, occorrendo, pagare dietro perizia a sue spese il prezzo delle scorte e delle altre cose mobili, non comprese nella valutazione del fondo, e ciò quando sarà fatta la consegna del fondo stesso.

Deve ancora depositare in acconto per ciascun lotto lire venti per le spese presuntive dell'aggiudicazione, salvo a pagare l'intero dopo fatta dalla direzione demaniale la liquidazione corrispondente, allorchè sarà esaurita la consegna, oppure rivalersi del dippiù pagato.

Tutti i versamenti saranno fatti presso il ricevitore del registro di Pescina o di Avezzano, salvo a costui di spedirli al primo.

3. La proprietà del fondo s'intende trasferita nel compratore dal giorno della seguìta aggiudicazione, salvo l'approvazione della Commissione provinciale e sotto la condizione che l'aggiudicatario adempì agli obblighi assunti.

4. La stima del bestiame, delle scorte ed altri accessori, se ve ne saranno, si farà inappellabilmente da uno o tre periti, secondo i casi di cui all'articolo 117 del regolamento, scelti di comune accordo tra l'amministrazione alienante e la parte acquisitrice, ed il prezzo sarà pagato dall'aggiudicatario nella consegna del fondo, previa liquidazione di ciò che presuntivamente avesse in antecedenza erogato.

3315 Aquila, 13 ottobre 1867.

Il direttore demaniale — AVV. PARROCCHIA.

Provincia di Firenze

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze, rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo V del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, numero 3848, approvato con regio decreto del 22 successivo, numero 3852, sarà proceduto nel locale della comunità di Borgo San Lorenzo sotto la presidenza del delegato della Commissione provinciale istituita colla citata legge e coll'intervento del ricevitore del registro locale, quale rappresentante delle regie finanze, alle ore dieci (10) antimeridiane del giorno 13 novembre 1867 all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1. L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema della estinzione delle candele nel modo prescritto dall'articolo 104 del precitato regolamento.

2. Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri d'avere depositato a cauzione dell'offerta in una delle casse dello Stato in contanti, o in titoli del debito pubblico o in quelli che il regio Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta il decimo del valore pel quale sono aperti gl'incanti.

3. Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto l'osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6. Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ecc., ecc., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 100 (cinque per cento) del prezzo d'aggiudicazione.

7. Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati, insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'ufficio del registro di Borgo San Lorenzo, saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

Numero d'ordine dei lotti	Numero d'ordine della tabella	Immobili posti in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	305	Podere composto di fabbricati destinati ad uso rurale e di terreni lavorativi, vitati, gelsati, sodivi e pasture, con capitozze, detto Pian del Molino	Palazzo di Romagna	15,503 20	1,550 32	100 »
2	306	Id. id. id., in luogo detto La Nuova . .	Id.	12,854 10	1,285 41	100 »
3	307	Id. id. id., id. Croce di Susinana	Id.	9,262 70	926 27	50 »
4	308	Id. id. id., id. Val di Sorbo . .	Id.	7,097 74	709 77	50 »
5	309	Id. id. id., id. Croce di Presiola	Id.	19,824 97	1,982 49	100 »
6	310	Id. id. id., id. Valmaggiore. .	Id.	7,819 97	781 99	50 »
7	311	Id. id. id., e di terreni lavorativi, nudi e marronate, sodivi e quercie d'alto fusto e cerri, sodini a pasture, in luogo detto Casa Nuova	Id.	13,678 10	1,367 81	100 »
8	312	Id. id. id., id. Pian di Volpone.	Id.	15,451 01	1,545 10	100 »
9	313	Id. id. id., id. Voldrigi . . .	Id.	5,042 90	504 29	50 »
10	314	Id. id. id., id. Corneto . . .	Id.	8,662 23	866 22	50 »
11	315	Id. id. id., id. Bago	Id.	10,076 50	1,007 65	100 »
12	316	Id. id. id., id. Montevunigo. .	Id.	9,257 80	925 78	50 »
13	321	Podere composto di fabbricati ad uso rurale, e terreni seminativi, vitati, pioppati, gelsati, boschivi, ecc., in luogo detto Carbiolo	Borgo San Lorenzo	12,898 70	1,289 87	100 »
14	322	Id. id. id., id. Valle	Id.	20,074 50	1,007 45	100 »

Firenze, 25 ottobre 1867.

Il direttore
Cantamessa.

3346

Provincia di Firenze

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze rende noto al pubblico:

Che, in conformità al capo V del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, n° 3848, approvato con regio decreto del 22 successivo, n° 3852, sarà proceduto nel locale della comunità di Castelfiorentino sotto la presidenza del delegato della Commissione provinciale istituita colla citata legge e coll'intervento del rivevitore del registro locale, quale rappresentante delle regie finanze, alle ore dieci (10) antimeridiane del giorno 16 novembre 1867 all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema della estinzione delle candele nel modo prescritto dall'articolo 104 del precitato regolamento;

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato a cauzione dell'offerta, in una cassa dello Stato, in contanti, o in titoli del debito pubblico o in quelli che il regio Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gli incanti;

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito;

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti;

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa;

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione o trascriziono ipotecaria, ecc. ecc., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 100 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione;

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto, ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'ufficio del registro di Castelfiorentino suddetto, saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

Numero d'ordine dei lotti	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	Casa di cinque piani, in sezione A, via Attavanti	Castelfiorentino	3,409 75	340 97	25 »
2	Casa di un sol piano, in sezione A, via Attavanti	Id.	1,327 33	132 73	10 »
3	Casa a due piani, in sezione F, detta il Casino	Id.	1,315 66	131 56	10 »
4	Un podere denominato Bucciarda, con casa colonica e sue pertinenze	Id.	29,258 70	2,925 87	100 »
5	Id. denominato Casa nuova id. id.	Id.	24,188 33	2,418 83	100 »
6	Id. in luogo detto Giglio id. id.	Id.	19,078 02	1,907 80	100 »
7	Id. nel luogo detto Malacoda id. id.	Id.	19,020 31	1,902 03	100 »
8	Id. detto Verone id. id.	Id.	13,045 98	1,304 59	100 »
9	Id. detto San Donato, con casa colonica con annessavi cappella con campanile e due campane	Id.	13,122 73	1,312 27	100 »
10	Una casa in luogo detto Passaponte, a due piani, sezione E	Id.	1,787 67	178 76	10 »
11	Podere denominato il Pino, con casa colonica e rustiche dipendenze	Id.	13,894 51	1,389 45	100 »
12	Due appezzamenti di terra lavorativa, vitata, pioppata, in luogo detto Mutini	Montaione	408 76	40 87	10 »
13	Un appezzamento di terra lavorativa, vitata, pioppata, in luogo detto Amaranto	Id.	984 59	98 45	10 »
14	Podere in luogo detto San Michelino a Pillo	Id.	8,984 07	898 40	50 »
15	Orto tenuto da ortaggi, con vari frutti e viti, posto in luogo detto San Vivaldo	Id.	1,899 60	189 96	10 »
16	Appezzamento di terra seminativa, prativa, posto in luogo detto San Vivaldo	Id.	429 50	42 95	10 »
17	Prato naturale, con pozzo al centro, posto in luogo detto San Vivaldo	Id.	95 20	9 52	10 »

Firenze, 22 ottobre 1867.

Il direttore
Cantamessa.

3367

Provincia di Firenze

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo 5 del regolamento per la esecuzione della legge 15 agosto 1867, n° 3848, approvato con regio decreto del 22 successivo, n° 3852, sarà proceduto nel locale dell'uffizio del registro di Empoli alle ore dieci (10) antimeridiane del giorno 7 novembre 1867 all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema dell'estinzione delle candele, nel modo prescritto dall'articolo 104 del precitato regolamento.

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri d'avere depositato, a cauzione dell'offerta, in una delle casse dello Stato, in contanti, od in titoli del debito pubblico, od in quelli che il regio Governo sarà per emettere, a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gl'incanti.

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura, sotto l'osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ecc., ecc., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per cento (cinque per cento) del prezzo d'aggiudicazione.

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto, ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati, assieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'uffizio di registro sopra rammentato saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

Numero d'ordine dei lotti	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	Metà di casa ed orto, composta di tre piani, compreso il terreno di una sola stanza per piano, la quale però al primo e secondo piano è divisa in due	Empoli	918 70	91 87	10 »
2	Podere detto Pagnana, con casa colonica, composto di un vasto appezzamento di terra avanti a questa e vari pezzi staccati	Id.	18,450 60	1,845 06	100 »
3	Id. detto Marcignana, di tre appezzamenti riuniti e diversi staccati, quasi totalmente lavorativo e vitato, con casa colonica, argine e ripa d'Arno	Id.	8,737 30	873 73	50 »
4	Id. detto Mareignana, composto di un vasto corpo di terra, riunito presso la casa colonica, e diversi appezzamenti staccati	Id.	21,287 80	2,128 78	100 »
5	Id. detto Callegorzi, consistente in un vasto corpo di terra attorno alla casa colonica, con qualche appezzamento staccato	Vinci	30,223 30	3,022 33	100 »
6	Id. detto Castelfranco, consistente in un piccolo appezzamento di terra adiacente alla casa colonica ed in quattro pezzi staccati	Castelfranco	10,657 20	1,065 72	100 »
7	Corpo di case in via San Benedetto, composto di due piani e diversi locali	Empoli	7,657 90	765 79	50 »
8	Piccola casina composta di due piani e cinque stanze, in via Sant'Agostino	Id.	943 90	94 39	10 »
9	Id. composta di tre piani compreso il terreno, in via San Benedetto	Id.	813 40	81 34	10 »
10	Un appezzamento di terra, detto Ripaiola, lavorativo, vitato e pioppato	Id.	2,734 73	273 47	25 »
11	Id. di terra, in vocabolo Meli e Carraia, come sopra	Id.	1,322 35	132 23	10 »
12	Una casa da pigionali, detta La villa di sopra, di due piani con diverse stanze	Capraia	2,198 17	219 81	25 »
13	Podere con casa colonica, denominato Graticcio	Id.	7,959 13	795 91	50 »
14	Appezzamento di terra, detto Carraia, lavorativo, vitato e pioppato	Empoli	542 80	54 28	10 »
15	Due piccole prese di terra, denominate Bonstallo, lavorative, vitate e pioppate	Id.	1,255 12	125 51	10 »
16	Un appezzamento di terra, detto Carraia, lavorativo, vitato e pioppato	Id.	1,265 68	126 56	10 »

Firenze, 12 ottobre 1867.

Il direttore
Cantamessa.

3369

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI IN BOLOGNA

Il pubblico è avvisato che alle ore 11 meridiane del giorno 11 novembre corrente anno si procederà in una sala degli uffizi di prefettura di Ferrara, al piano terreno sotto il grande atrio del Castello in detta città, in presenza di un membro della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, ai pubblici incanti per la vendita dei beni sottodescritti.

I capitolati di vendita relativi ai detti beni, non che gli elenchi e capitolati che vi si riferiscono, trovansi depositati negli uffici della prefettura suddetta, dove se ne può prendere visione dalle ore 9 del mattino alle 4 dopo mezzodì.

Beni che pongonsi in vendita.

Numero progressivo	Numero corrispondente dell'elenco	Provenienza	Denominazione e natura	Superficie in misura legale: Ettari	Are	Cent.	Superficie in antica misura locale: Biolche	Tavole	Piedi	Comune	Valore estimativo (Lire Cent.)	Montare del deposito o del decimo per gl'incanti (Lire Cent.)	Minimo delle offerte in aumento (Lire Cent.)	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte	Diritti e pesi inerenti al fondo
1	1	Monastero delle Benedettine in Ferrara	Casa in Ferrara ad uso di abitazione in via Ghisiglieri, ai civici numeri 4851, 4852	»	16	»	»	98	10	Ferrara	1,525 33	152 53	10 »	»	»
2	2	Id.	Casa in Ferrara ad uso di abitazione nella strada detta della Vigna, al civico n° 4801	»	03	50	»	21	46	Id.	1,154 07	115 41	10 »	»	»
3	3	Id.	Casa in Ferrara ad uso di abitazione nella strada detta della Vigna, al civico n° 4810	»	01	90	»	11	65	Id.	837 87	83 79	10 »	»	»
4	5	Id.	Casa in Ferrare ad uso di abitazione nella strada detta della Vigna, al civico n° 4808	»	02	80	»	17	47	Id.	851 20	85 12	10 »	»	»

Gli incanti avranno luogo per pubblica gara col metodo della estinzione delle candele, nel modo determinato dall'articolo 104 del regolamento annesso al regio decreto 22 agosto 1867, numero 3852.

Nessuno potrà essere ammesso agli incanti se non comprovi di avere depositato in una delle casse dello Stato in contanti, in titoli del debito pubblico, od in quelli che il Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, e pei detti titoli al loro valore nominale, il decimo del prezzo assegnato al lotto pel quale accade l'incanto.

Saranno ammesse anche le offerte per procura nei modi e termini fissati dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

Non si procederà all' aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti (articolo 103 del regolamento).

L'aggiudicazione s'intenderà definitiva in favore del miglior offerente, salvo l'approvazione di che agli articoli 111 al 113 del citato regolamento.

Per le spese del contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ecc., i deliberatari saranno obbligati di eseguire un deposito in numerario o biglietti di Banca corrispondente al cinque per cento del prezzo di aggiudicazione.

La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti.

Bologna, 21 ottobre 1867.

Pel direttore, il primo segretario
Avv. Camillo Pizzigoni.

3350

Provincia di Firenze

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze, rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo V del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, numero 3848, approvato con regio decreto del 22 successivo, numero 3852, sarà proceduto nel locale della comunità di San Miniato sotto la presidenza del delegato della Commissione provinciale, istituita colla citata legge e coll'intervento del ricevitore del registro quale rappresentante delle regie finanze, alle ore dieci (10) antimeridiane del giorno 15 novembre 1867 all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti, per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema dell'estinzione delle candele nel modo prescritto dall'articolo 104 del precitato regolamento.

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato a cauzione dell'offerta, in una delle casse dello Stato, in contanti o in titoli del debito pubblico, o in quelli che il regio Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gl'incanti.

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ecc. ecc., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 0/0 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione.

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto ed alle condizioni generali e speciali ivi designate, quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'uffizio del registro di San Miniato, saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

Numero d'ordine dei lotti	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	Quattro appezzamenti di terra in parte pioppata, in parte vitata, ed in parte con casa colonica e capanna, denominati Il Fortino	San Miniato	8,141 85	814 19	50 »
2	Un podere denominato Valdevola in parte lavorativo, pioppato e vitato, con casa colonica e capanna	Id.	26,118 42	2,611 84	100 »
3	Un podere denominato Cavane, di tre appezzamenti di terreno lavorativi, vitati, pioppati con casa colonica e capanna	Id.	17,753 »	1,775 30	100 »
4	Un podere denominato Di Casale, di terra lavorativa, vitata, pioppata, olivata e nuda	Id.	19,581 58	1,958 15	100 »
5	Un podere denominato La Fantina, di tre appezzamenti di terreno in parte olivati, in parte pioppati, in parte vitati, in parte lavorativi, nudi e boschivi, con casa colonica e capanna	Id.	23,295 52	2,329 55	100 »
6	Orto con terre annesse tenuto a varie colture, cioè, seminative, vitate, pomate, olivate	Id.	2,605 69	260 56	25 »
7	Podere detto Broto, di quattro appezzamenti di terra in parte olivati, in parte lavorativi, vitati, pioppati, con casa colonica e capanna	Id.	10,126 14	1,012 61	100 »
8	Podere detto Dell'Olivo, di cinque pezzi di terreno olivati, vitati, lavorativi e pioppati, con casa colonica e capanna	Id.	12,787 38	1,278 74	100 »
9	Una casa da pigionali in San Miniato, via Sant'Andrea, composta al terreno di tre stanze, al 1° e 2° piano di due stanze, con orto	Id.	1,262 62	126 26	10 »
10	Una casa con orto fuori la porta Ser Ridolfo, al terreno di 4 stanze, al 1° piano di 5 stanze e al 2° piano di 3 stanze	Id.	2,444 27	244 42	25 »
11	Una casa con orto olivato, in luogo detto Le Colline, in tutto di sei stanze	Id.	1,270 58	127 05	10 »
12	Id. in via della Cisterna, al terreno di 5 stanze e di 3 al primo e secondo piano	Id.	1,822 75	182 27	10 »
13	Podere denominato Il Poderino, lavorativo, vitato, pioppato, olivato e boschivo, con casa colonica e capanna	Id.	11,636 19	1,163 61	100 »
14	Id. denominato Nocicchio, di terre lavorative, vitate, olivate, pioppate con casa colonica e capanna	Id.	16,822 40	1,682 24	100 »
15	Id. denominato Dell'Opera, lavorativo, pioppato, con casa colonica e capanna	Id.	21,060 56	2,106 05	100 »
16	Id. denominato Sant'Angelo, lavorativo, vitato, olivato, pioppato, con casa colonica e capanna	Id.	30,443 66	3,044 36	100 »
17	Id. in luogo detto Pratale, di terre lavorative, vitate, pioppate, con casa colonica, capanna e sugaia	Id.	9,259 72	925 97	50 »
18	Id. denominato Brotino, di terre lavorative, vitate, pioppate ed olivate	Id.	19,489 11	1,948 91	100 »
19	Un appezzamento di terra già addetto al podere di Brotino, detto Marcignano, lavorativo, nudo e vitato	Id.	4,335 50	433 55	25 »
20	Un appezzamento di terra già addetto al podere di Brotino, detto Cavane, lavorativo, vitato e pioppato	Id.	1,133 44	113 34	10 »
21	Terre lavorative, olivate, boschive, dette La Bandita	Id.	674 80	67 48	10 »

Firenze, 22 ottobre 1867.

Il direttore
Cantamessa.

3366

FIRENZE — Tipogr. EREDI BOTTA
via del Castellaccio.